

InfoImpresa

Periodico dell'Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori

Luglio/Agosto 2012

Nasce
il Centro Studi
UNSCIC

**Consultabile il sito
"UNSICONC",
il portale
della Mediazione
Civile UNSIC**

**Apprendistato:
l'UNSCIC
sigla Accordo
Interconfederale**



Unsic



Dal Decreto sviluppo, approvato dal Governo, le imprese si attendono misure concrete per lo "sviluppo"

DOMENICO MAMONE - Presidente dell'Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori

Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 giugno scorso ha approvato il Decreto sviluppo, così chiamato perché dal punto di vista normativo rappresenta il contenitore delle misure che il Governo Monti mette in campo, appunto per lo "sviluppo" sistematico e strutturale del Paese. E' un documento importante, perché dovrebbe aiutare il famoso recupero della credibilità dell'Italia in Europa; ma riteniamo anche la credibilità delle istituzioni e del loro ruolo di governo, rispetto alle finalità generali di crescita del paese agli occhi degli italiani, dei lavoratori, dei pensionati e delle famiglie.

Ci auguriamo, infatti, che ai soliti annunci facciano seguito provvedimenti attuativi concreti delle varie misure inserite nel Decreto. Sono, ad esempio, previste, nel documento del Governo, le srl semplificate per gli over 35 e lo "stop" a 43 leggi di incentivazione per recuperare 2 miliardi, che andranno per la costituzione di un fondo per la crescita, si tratta di norme in parte con scarsa operatività, non più in grado di determinare un effettivo impatto sul sistema economico; tra le norme abrogate si segnalano, in particolare, la legge n. 488/1992 e quelle relative alla programmazione negoziata ovvero i Contratti di Programma, i Contratti di Localizzazione e i Contratti d'area. Così come sale dal 36% al 50% la quota di detrazione Irpef per le ristrutturazioni, fino al 30 giugno 2013. Ed inoltre: non saranno soggette all'Imu, fino a tre anni, gli immobili delle imprese edili destinati alla vendita; il riordino del Fondo per l'internazionalizzazione che istituisce i consorzi per l'internazionalizzazione, sono estesi i settori di appartenenza delle aziende consorziate a quelli dei servizi e del commercio e dell'agroalimentare; sono prorogati i termini per l'entrata in vigore del Sistri a fine 2013; è promossa la pubblicità su internet delle spese effettuate dalla Pa per i compensi alla imprese, sopra i 1000 euro. Arrivano anche: una cabina di regia per un piano nazionale per le città, dedicato alla riqualificazione delle aree urbane e il credito d'imposta del 35% per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato impiegato in attività di ricerca e sviluppo o in possesso di dottorato di ricerca senza vincoli sulle attività di impiego, con il vincolo di trattenere il personale assunto per almeno 3 anni.

E' prevista la nascita dell'Agenzia per l'Italia digitale, con la soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione. Tra le altre novità contenute nel Decreto Sviluppo, viene contemplato entro il 2013 il termine del tratto autostradale della Salerno-R. Calabria, da anni rimasto incompiuto. Per riprendere le parole dello stesso Ministro dello Sviluppo Economico Corrado Passera il DI Sviluppo contiene "profonde riforme strutturali" e di "lungo periodo". "Tra queste, le misure per le pmi, di diritto fallimentare e di controllo da parte di cittadini della spesa pubblica." Tutte queste misure non vi è dubbio, negli "annunci", danno un segnale positivo; particolarmente apprezzabili una maggiore trasparenza della Pubblica Amministrazione e la dismissione del patrimonio pubblico, con l'auspicio che questa misura possa consentire una riduzione del debito pubblico. L'augurio è però che ora il cammino prosegua con l'attuazione concreta di queste misure, soprattutto per ridare fiducia a imprese e lavoratori, dopo i tagli e le tassazioni a cui sono stati sottoposti nei mesi passati dallo stesso Governo Monti. La crisi senz'altro c'è, l'urgenza di trovare una via d'uscita anche, togliendo le varie incertezze bisogna dare linearità, continuità e fiducia alle imprese. Riteniamo che molte delle misure che riguardano il settore agricolo e che interessano numerose aziende associate e molti lavoratori del settore ci appaiono anch'esse di un certo rilievo.

Ad esempio, viene esteso il finanziamento agevolato previsto dal fondo Kyoto (su cui sono disponibili 470 milioni di euro) a soggetti pubblici e privati che operano in settori della Green Economy e assumono giovani a tempo indeterminato; interventi mirati a rafforzare l'azione di tutela e promozione dei Consorzi di tutela dei vini, a incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili legate ad opere irrigue ed ai Consorzi di Bonifica. Per la pesca e l'acquacoltura sono stati messi a punto interventi per ridare slancio e competitività al settore, in particolare in merito allo sviluppo dell'acquacoltura in mare. Viene inoltre introdotto un sistema volontario di indicazione dell'origine per chi vende al dettaglio e chi somministra prodotti della pesca. Non ultimo, si prevede, infine, l'istituzione di un fondo, che sarà gestito da Agea, per la distribuzione di alimenti ai poveri, che facendo leva sulle eccedenze delle derrate alimentari provveda ad una loro distribuzione alle fasce più povere e bisognose, che vivono situazioni di svantaggio economico.

Domenico Mamone
Presidente Nazionale UNSIC



1

EDITORIALE



DOMENICO MAMONE
Presidente
dell'Unione
Nazionale
Sindacale
Imprenditori
e Coltivatori

Dal Decreto sviluppo,
approvato dal Governo,
le imprese si attendono
misure concrete per lo "sviluppo"

4

IL SISTEMA SERVIZI UNSIC



Nasce il Centro Studi
UNSIG

4

Consultabile il sito "UNICONC",
il portale della Mediazione Civile
UNSIG

5

Apprendistato: l'UNSIG sigla
Accordo Interconfederale

5

12

DAL NAZIONALE



Ministero del lavoro:
precisazioni su lavoro notturno

12

Regime fiscale di vantaggio:
le novità illustrate in una circolare
dell'Agenzia delle Entrate

12

Bonus Sud:
pubblicato in Gazzetta Ufficiale
il Decreto attuativo

14

16

DAL TERRITORIO



L'UNSIG tra i promotori
della "Sagra del Fiorone" a Pezze
di Greco, in provincia di Brindisi

16

Nuova sede
a Viterbo per l'UNSIG

17

18

MONDO AGRICOLO



"Pronto Pac 2012", Banca della
Nuova Terra e CAA UNSIG
sui Finanziamenti Pac alle imprese

18

Nota MIPAAF su chiarimenti
modalità di utilizzo delle resine
a scambio ionico
nelle produzioni biologiche

20

Dalla Ue finanziamenti per nuovi
studi per prevenire la mortalità
delle api

21

22

DALLE REGIONI



24

NOVITÀ



26

LAVORO E PREVIDENZA



UE: congedo di maternità
fuori dal rapporto di lavoro

26

Prescrizione
contributi previdenziali


27

“Cassetto Previdenziale
per Artigiani e Commercianti”

31

Assegno nucleo familiare:
nuovi livelli reddituali per il periodo
1° luglio 2012-30 giugno 2013

31



32

JUS JURIS



INFOIMPRESA
*Periodico
dell'Unione Nazionale
Sindacale Imprenditori e Coltivatori*

Direttore responsabile
 Domenico Mamone

Redazione
 Maria Grazia Arceri - Francesca Campanile
 Sonia D'Annibale - Francesca Gambini
 Nazareno Insardà - Salvatore Mamone
 Fortunata Reggio - Lea Capriotti - Vittorio Piscopo

Progetto Grafico - Impaginazione
 Fortunata Reggio

Sede legale e Redazione
 Via Angelo Bargoni, 78 - 00153 Roma
 Tel. 06 58333803 - Fax 06 5817414
www.unsic.it - infoimpresa@unsic.it


Registr. Tribunale di Roma
 N° 76/2003 del 5/03/2003

Nasce il Centro Studi UNSIC

È stato ufficialmente presentato e presto sarà pienamente operativo il Centro Studi UNSIC. Si tratta di un organismo associativo di studio e di ricerca apolitico e senza scopo di lucro, che si affianca all'Associazione Sindacale per sviluppare finalità scientifiche di studio, ricerca e consulenza con l'obiettivo di ottimizzare i servizi e l'attività di assistenza; effettuare attività di consulenza legale e curare la stesura di contratti di lavoro subordinato e di collaborazione; non ultimo fornire assistenza legale.

La presentazione è avvenuta il 22 maggio scorso a Roma in un incontro con i rappresentanti territoriali dell'UNsic, nel corso del quale sono stati spiegati ruolo, funzioni e obiettivi del nascente Centro studi che, tra l'altro, si pone come struttura di supporto al Patronato Enasc.

In particolare, infatti, per quanto riguarda l'assistenza legale il Centro Studi si propone di fornire consulenza ed assistenza nello studio e formazione in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, così come quella di creare un apposito servizio dedicato che, avvalendosi di esperti avvocati, ai quale gli utenti del patronato potranno rivolgersi per sottoporre quesiti o richiedere informazioni utili, avrà cura di porsi quale interlocutore diretto e privilegiato nei confronti di tali istanze. Come, ad esempio, quando si tratta di recupero crediti da lavoro, trasferimenti individuali, modifica mansioni, fallimenti e procedure concorsuali, consulenza legale, infortuni, mobbing e integrità psico-fisica, diritti e doveri derivanti dai contratti di lavoro e dalle leggi sul lavoro. Una consulenza professionale per dare la giusta interpre-



tazione alle leggi e alla loro applicazione pratica perché molte volte i cittadini non sempre sono a conoscenza di innovazioni normative e procedimentali di grande importanza soprattutto sui temi del lavoro e delle pensioni, dei congedi e permessi; in sintesi delle prestazioni previdenziali e di welfare, in genere. La normativa sul lavoro, una delle più complesse, subisce variazioni continue ed oggi è quanto mai fondamentale per le aziende avere un interlocutore esperto in materia, informato ed aggiornato.

Tra le altre attività del Centro Studi, infine, l'avvio di procedure per i crediti insoluti vantati dalle imprese; per promuovere, resistere in giudizio o conciliare, in favore degli imprenditori o coltivatori associati, controversie insorte o insorgenti di vario oggetto; di informazione e divulgazione delle politiche nazionali ed europee di sviluppo, sostegno e di incentivo degli

associati. Il Centro Studi UNSIC ricontraccia la sua genesi nella promozione di una cultura associativa delle imprese, sviluppando una logica imprenditoriale soprattutto in capo ai soggetti associati che svolgono attività autonoma e non solo, al fine di favorire la loro partecipazione, attraverso momenti di studio, informazione, confronto e dibattito per ampliare, attraverso l'ascolto delle problematiche pratiche che si presentano quotidianamente, nuove strategie di intervento e soluzioni ai problemi.

Alla presentazione del Centro Studi UNSIC, i lavori sono stati aperti dal saluto del Presidente Enasc Salvatore Mamone, sono, poi, intervenuti Nazareno Insardà dirigente Unsic e gli avvocati Andrea Azzone, Agnese di Santo, Maria Francesca Fera, Angela Furneri, Giovanni Ciancio. L'incontro è stato coordinato dal Direttore Tecnico del Patronato Enasc Domenico Marrella.

Consultabile il sito "UNSICONC", il portale della Mediazione Civile UNSIC

Econsultabile il sito web dell'UNSICONC, l'Organo Nazionale di Mediazione e Conciliazione UNSIC, all'indirizzo internet: www.unsiconc.it

Il Portale è anche visitabile dal sito UNSIC attraverso l'area servizi, cliccando alla voce "Mediazione Civile". Ricordiamo che ai sensi del combinato disposto dell'art.60 della legge n.69 del 18 giugno 2009, del Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 nonché del Decreto Interministeriale n. 180 del 18 ottobre 2010 e del decreto di riconoscimento del Ministero della Giustizia del 17/10/2011, l'UNSI CONC è iscritta al n. 575 del Registro degli Organismi di mediazione ed am-

ministra le procedure di mediazione, nella propria sede nazionale o nelle sedi periferiche, per la conciliazione di controversie civili, societarie e commerciali e comunque tutte quelle riferite a diritti disponibili, promosse su tutto il territorio italiano che le parti vogliono risolvere volontariamente e bonariamente in maniera collaborativa in forza di un accordo, di una disposizione di legge, di una clausola contrattuale, di una clausola statutaria ovvero su invito del Giudice o su iniziativa di una o di tutte le parti.

Sul sito UNSICONC è possibile trovare tutte le notizie e le informazioni riguardanti la Mediazione Civile, per quanto riguarda i requisiti, l'istanza, lo

svolgimento, la responsabilità. Infine sul portale sono presenti due aree F.A.Q. dedicate: una a come diventare "Mediatore" (compilando ed inviando un apposito modulo si inoltrerà l'istanza finalizzata all'inserimento del richiedente nel registro dei mediatori UNSICONC); l'altra a come diventare "Aula di Mediazione" (compilando ed inviando il modulo si inoltrerà l'istanza finalizzata al conferimento di incarico per l'apertura della sede periferica UNSICONC nel territorio indicato dal richiedente).



Apprendistato: siglato Accordo Interconfederale tra UNSIC, CONFSAL, ASNALI e FAGRI

Estato siglato dall'UNSIC, CONFSAL, ASNALI e FAGRI il 20 aprile 2012, un Accordo Interconfederale in materia di apprendistato che recepisce le linee del Testo Unico in materia, in quanto ai contenuti, alle finalità e alla normativa ad esso collegata. L'obiettivo è quello di promuovere l'applicabilità dell'apprendistato quale contratto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani nonché quale valido strumento per l'arricchimento delle capacità lavorative necessarie al passaggio dal sistema scolastico al mondo del lavoro.

Le Parti che hanno sottoscritto l'accordo ritengono che l'apprendistato sia l'anticamera ideale per l'accesso al mercato del lavoro, capace di coniugare le esigenze formative, sia teoriche che pratiche, dei prestatori con quelle specifiche dei datori.

Ricordiamo che il contratto di apprendistato si articola in tre tipologie: apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale; apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; apprendistato di alta formazione e ricerca. Per l'UNSIC l'Accordo Interconfederale sull'apprendistato è stato siglato dal Presidente Nazionale

Domenico Mamone, che ritiene tale istituto una Riforma importante nel panorama del mercato del lavoro che apre dei rilevanti scenari occupazionali per i giovani, se ben disciplinato e regolamentato in ogni suo aspetto cogliendone tutte le opportunità che offre.

Infatti la disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

"La nuova Riforma delle pensioni: cosa fare?"

Seminario organizzato da Roma Capitale in collaborazione con il Patronato ENASC

Si è svolto il 28 maggio scorso presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma, il seminario dal tema "La nuova riforma delle pensioni. Cosa fare?" organizzato da Roma Capitale in collaborazione con il Patronato ENASC." Il Decreto Salva Italia varato dal Governo Monti è intervenuto anche sul sistema pensionistico apportando proprio in questi giorni significative modifiche.

Proprio per queste ragioni è nata l'esigenza di organizzare una giornata seminariale gratuita, aperta a tutti i dipendenti del settore pubblico e privato, che tratti ed evidenzi con chiarezza le novità previdenziali introdotte nel nuovo sistema pensionistico ed il conseguente fondamentale ruolo degli istituti di patronato." E' quanto ha affermato l'on. Fabrizio Sartori, Presidente della Commissione Sicurezza di Roma Capitale, in apertura dei lavori, spiegando come il seminario nasce con lo scopo di informare, in maniera chiara e trasparente, sul tema previdenziale, sciogliendo ogni dubbio interpretativo e attivando un dibattito immediato di confronto tra i partecipanti e i relatori del corso.

Il Presidente dell'ENASC Salvatore Mamone ha tenuto a ringraziare l'on. Sartori e Roma Capitale per aver collaborato alla realizzazione dell'evento su un tema di grande rilevanza e attualità com'è quello della Riforma delle pensioni, in particolare tra i pubblici dipendenti. Un tema sul quale si inserisce perfettamente il ruolo e la funzione sociale del Patronato che svolge un servizio di assistenza specifico, attraverso i suoi operatori, nei confronti della cittadinanza, per aiutarli a districarsi tra le varie novità le-

gislativa e normative in materia. In particolare le trasformazioni sociali hanno condotto i Patronati a porsi quali importanti punti di riferimento per gli utenti, come una sorta di veri e propri sportelli di pubblica utilità a disposizione di pensionati, famiglie, giovani, e per tutte le pratiche riguardanti il lavoro, la previdenza, la sicurezza e l'assistenza sociale, sia per i cittadini italiani che per gli stranieri.

Sono intervenuti poi nel corso del Seminario Andrea Azzone, coordinatore nazionale del Centro Studi UNSIC, Piero Lauriola, della Direzione Generale dell'Inpdap Roma, Luigi Rosa Teio, Responsabile Regionale Veneto ENASC. Mentre ha moderato i lavori Giovanni Firera, Vicedirettore del "Corriere Informazione".

L'avv. Azzone si è in particolare soffermato sulle forme di assistenza giuridica e sui servizi in materia legale per diffondere la conoscenza e l'informazione sulla legislazione sociale, sulla previdenza, sul mercato del lavoro, il diritto di famiglia, salute e sicurezza sul lavoro, invalidità civile, assicurazione Inail, prestazioni per il sostegno al reddito.

Nel suo intervento, Luigi Rosa Teio, ha, invece, parlato delle principali novità introdotte dalla riforma previdenziale Monti-Fornero. In premessa, ha ricordato l'importanza dell'informazione in campo previdenziale laddove spesso i cittadini sovraccaricati di notizie non precise, che creano confusione e difficoltà, fanno fatica a fare le scelte giuste sulla propria pensione. Ha sottolineato le principali differenze tra la riforma previdenziale del 1995, c.d. riforma Dini, con l'attuale: la prima basata sul PIL e l'armonizzazione, la seconda sull'aspettativa di

vita. Rosa Teio ha poi tracciato un quadro sulle novità introdotte dalla L. 214/2011: dall'avviamento del sistema di calcolo contributivo per tutti i lavoratori; eliminazione della causa di servizio per i pubblici dipendenti; applicazione delle nuove tabelle per l'accesso alla pensione di vecchiaia ed anticipata in particolare per i pubblici dipendenti; all'introduzione delle deroghe previste per rimanere con il sistema precedente. Infine, ha concluso la sua relazione precisando che il ruolo del patronato in questi anni si è diffuso tra i dipendenti pubblici, i quali in precedenza erano direttamente seguiti dagli enti datori di lavoro. Infatti, la nascita dell'Inpdap, la telematizzazione, la posizione assicurativa on-line sono elementi che hanno contribuito a far conoscere la funzione del patronato anche all'interno del pubblico impiego.

Per Rosa Teio tra gli aspetti negativi della riforma Monti, troviamo, in particolare, la mancata tutela prevista per i lavoratori addetti ad attività usuranti, la mancanza di norme sulle donne lavoratrici e sui lavoratori precoci, la non flessibilità delle norme che portano ad un sistema pietrificato e il mancato avvio della previdenza complementare.

Piero Lauriola, della Direzione Generale Inpdap di Roma, ha invece parlato delle "liquidazioni" dei dipendenti pubblici affermando che "pensare alla pensione rievoca quella che è chiamata comunemente "la liquidazione" anche nel pubblico impiego, vale a dire le prestazioni di fine servizio. Esse entrano in gioco sia per la determinazione del reddito disponibile, quando si è pensionati, sia nella scelta dell'adesione ad una forma

pensionistica complementare". Lauriola ha poi analizzato i diversi trattamenti che, alla cessazione del rapporto di lavoro, vengono erogati ai dipendenti pubblici e che si possono classificare in due tipologie: i Trattamenti di Fine Servizio e i Trattamenti di Fine Rapporto delineandone caratteristiche e specificità. Ha poi parlato della riforma del 2010 e delle nuove regole per il pagamento del Tfs/Tfr; sia che si tratti di prestazioni di fine servizio comunque denominate, sia che si tratti di TFR. A partire dalle cessazioni intervenute dal 31/5/2010 sono state introdotte nuove modalità riguardanti l'accesso al pagamento. Altro tema affrontato, i principi della previdenza complementare e le tipologie di forme pensionistiche complementari, ed in particolare: quella complementare al pilastro, non alternativo alla pensione pubblica e che concorre ad assicurare un adeguato tenore di vita dopo il pensionamento; la capitalizzazione individuale, i contributi, versati e investiti, sono restituiti (con i relativi rendimenti) al lavoratore sotto forma di prestazione; l'adesione libera e volontaria, ossia ogni lavoratore può decidere se e

dove aderire, in piena consapevolezza e autonomia.

Per quanto riguarda la previdenza complementare del dipendente pubblico, ha affrontato nello specifico le attuali regole vigenti. In conclusione Lauriola si è soffermato su alcune considerazioni relative a quello che è e dovrebbe essere un nuovo approccio alla pensione. "Mentre prima la pensione poteva essere calcolata da tutti con un metodo semplice ed intuitivo: una percentuale dell'ultimo stipendio o della media degli ultimi stipendi commisurata agli anni di anzianità contributiva, ora l'ammontare della pensione può essere solo prevista e stimata e poiché dipende dall'ammontare dei contributi versati, dal tipo di carriera e dall'anno di pensionamento, questa stima va periodicamente aggiornata. Ed inoltre prima ci si occupava della pensione solo qualche anno o mese prima di pensionarsi, ora bisogna cominciare ad occuparsene fin da quando si comincia a lavorare (ed anche prima).

Altra differenza importante è che in precedenza della pensione se ne occupava l'amministrazione datrice di lavoro e poi l'Inpdap (per i dipendenti

pubblici) e le uniche decisioni che doveva prendere il lavoratore pubblico erano relative ai riscatti, ricongiunzioni e momento del pensionamento, adesso si devono assumere decisioni importanti di risparmio in un contesto di trasferimento del rischio dalla collettività all'individuo e di crescente complessità di bisogni e strumenti finanziari e previdenziali."

Il seminario si è concluso con una breve relazione del Direttore Tecnico dell'ENASC Domenico Marrella sulle attività dell'Ente Nazionale di Assistenza sociale ai cittadini. "L'Istituto, ha spiegato il direttore, nasce per difendere i diritti dei lavoratori, dipendenti e autonomi, dei pensionati, degli invalidi, dei disoccupati, dei portatori di handicap, dei diversamente abili, dei lavoratori stranieri, delle colf e badanti, dei precari, dei professionisti e dei lavoratori atipici.

Alla luce della nuova normativa sancta dall'art. 10 della legge 152/01, che ha ampliato i compiti istituzionali degli Enti di Patronato, l'ENASC eroga oltre ai servizi classici di assistenza e tutela previdenziale, quelli di consulenza per la formazione professionale."



AsSaP il programma per l'occupazione, gestito da Italia Lavoro. Tra le Agenzie autorizzate anche l'Unsic

Promosso e finanziato con circa 12 milioni di euro dal Ministero del Lavoro, Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche d'Integrazione e attuato da Italia Lavoro con il contributo del Programma Operativo Nazionale del Fondo Sociale Europeo 2007/2013 "Governance e azioni di sistema", è partito AsSaP il programma di inserimento lavorativo nel settore dei servizi alla persona.

All'Avviso pubblico sarà possibile aderire fino al 30 novembre prossimo, ed è finalizzato all'inserimento lavorativo ed alla qualificazione professionale nel settore dei servizi di cura o di assistenza attraverso percorsi di politica attiva. Sono in totale duecentoquarantotto sportelli aperti, 25 provincie coinvolte, 331 operatori

in formazione e 21 agenzie d'intermediazione dichiarate idonee.

Tra queste anche l'UNSCIC. "In particolare, il programma punta alla qualificazione/riqualificazione professionale ed al riconoscimento delle esperienze pregresse e delle competenze acquisite da colf, badanti, assistenti familiari, mediante moduli formativi in aula e on the job, supportati dall'utilizzo di voucher da spendere presso i soggetti intermediari accreditati (voucher da 2.000 euro per colf e badanti; voucher da 2.500 euro per assistenti familiari per prestazioni qualificate integrative a quelle dei profili socio-assistenziali e sanitari).

Destinatari dei voucher sono persone disoccupate/inoccupate, comunitarie ed extracomunitarie, con esigenze di qualificazione (colf, badanti, assistenti

familiari) accompagnate all'instaurazione di un rapporto di lavoro; persone, anche occupate, impegnate in percorsi di specializzazione verso qualifiche più alte di assistenza domiciliare integrativa o socio-assistenziale ed accompagnate all'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro.

Finalità del progetto, che ha come riferimento territoriale dell'intervento le Regioni Obiettivo Convergenza (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia), è, tra le altre, quella di creare una rete di servizi organizzati sul territorio in grado di favorire i processi di incrocio domanda/offerta relativamente al settore dei servizi alla persona, favorendo meccanismi di emersione dal lavoro nero con particolare riferimento ai numerosi soggetti di provenienza extracomunitaria."

UNIPROMOS iscritta al portale ARTeS, la piattaforma web per la gestione del Terzo Settore nel Lazio

UNIPROMOS, Unione Nazionale Italiana Promozione Sociale, promossa dall'UNSCIC, dopo aver partecipato alla presentazione lo scorso maggio del nuovo sistema ARTeS (Albi e Registri Terzo Settore) quale procedura semplificata di iscrizione ai relativi albi e registri, ha formalizzato la sua adesione alla piattaforma web che la Regione Lazio ha creato al fine di rendere più immediata la comunicazione tra le associazioni, le cooperative e la Regione stessa. Come rende noto l'Assessore alle Politiche sociali e alla Famiglia Aldo Forte, promotore dell'iniziativa,

a solo un mese dalla sua inaugurazione, oltre 2.400 soggetti del Terzo settore sono già entrati a far parte di ARTeS. "Ogni soggetto - afferma l'Assessore Forte - ha impiegato in media circa tre giorni dal primo accesso per completare l'intera procedura, mentre prima con i registri cartacei occorrevano sei mesi. Vuol dire che la piattaforma si è dimostrata funzionale e accessibile a tutti, anche grazie alle procedure guidate, mentre l'assistenza tecnica fornita dall'help desk ha saputo dare informazioni puntuali e veloci. Tutto ciò ha permesso un vero e proprio azzeramento

dei tempi burocratici, ancor più significativo visto che parliamo di un iter articolato, che invita i soggetti a reperire dati e documenti che prima erano parziali". ARTeS è realizzata con il contributo tecnico di BIC Lazio che controlla passo dopo passo la completezza delle informazioni, garantendo ai soggetti del Terzo settore la sicurezza di aver inviato quanto previsto dalla normativa regionale.

"Si tratta - spiega Forte - di un aspetto molto importante in termini di trasparenza. I dati raccolti poi saranno importanti ai fini di un monitoraggio completo sul Terzo settore del Lazio."

Sicurezza sul Lavoro D.lgs 81/08: proroga autocertificazione microimprese e DVR rimandato al 31 dicembre 2012

Focus Point a cura della Divisione Lavoro UNSIC

L'obbligo di elaborare il DVR, documento di valutazione dei rischi, è stato rimandato al 31 dicembre 2012, in attesa di procedure standardizzate da rispettare per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro (Art 29 comma 5 del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, sicurezza e salute sul lavoro, apportata dal Decreto Legge 12 maggio 2012, n. 57 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2012. Proroga DVR).

Il datore di lavoro della piccola impresa, fino a 10 lavoratori, può decidere, quindi, di non affrontare una valutazione dei rischi (DVR) e ricorrere all'autocertificazione fino al 31 dicembre 2012, tranne nel caso in cui la Commissione approvasse prima di quella data le procedure standardizzate che lo porterebbero a conformarsi entro 3 mesi. Su questo tema, in particolare, la legge prevede che, secondo l'articolo 29 D.Lgs 81/08 riguardante le modalità di effettua-

zione della valutazione dei rischi, i datori di lavoro, i quali occupino fino a 10 lavoratori devono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. Non avendo la Commissione ancora provveduto, il Presidente della Repubblica (in attesa che siano definite le procedure standardizzate di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) ha ritenuto di straordinaria necessità ed urgenza evitare che i datori di lavoro con meno di 10 lavoratori, siano obbligati, a decorrere dal 1° luglio 2012, ad elaborare il documento di valutazione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro (DVR), secondo le procedure ordinarie.

A tale scopo è intervenuta la modifica con Decreto-Legge 12 maggio 2012, n. 57 (pubblicato nella Gazzetta n. 111 del 14 maggio 2012 "Disposizioni ur-

genti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese"), nello stesso articolo 29 comma 5, nel quale si trova la scadenza per poter usufruire dell'autocertificazione nelle aziende fino a 10 lavoratori, passata da 18 mesi a 3 mesi dalla data di entrata in vigore delle procedure standardizzate (quando usciranno) sopra menzionate, o in caso di assenza delle procedure entro il 31 dicembre 2012 (prima era il 30 giugno 2012).

Quindi le microimprese, che occupano fino 10 lavoratori, potranno usufruire dell'autocertificazione senza l'obbligo di elaborazione del documento di valutazione dei rischi DVR: fino allo scadere del terzo mese dall'approvazione - in caso di emanazione delle procedure standardizzate interministeriali, fino al 31 dicembre 2012, in caso di non approvazione delle procedure standardizzate interministeriali.

Coordinamento CAA Liberi Professionisti SAE UNSIC

È stato sottoscritto il 10 maggio scorso un Accordo di collaborazione tra il CAA UNSIC srl, il Centro Autorizzato di Assistenza Agricola Liberi Professionisti srl e Servizi Agricoli Europei srl per dar vita ad un "Coordinamento CAA Liberi Professionisti SAE UNSIC". L'obiettivo è quello di costituire una struttura di coordinamento nazionale che svolga funzioni di raccordo per le relazioni bilaterali attuali e future con Agea coordinamento. Con l'accordo inoltre si

intende implementare un livello superiore e più efficiente di rappresentanza all'interno dei Centri di Assistenza Agricola, attivando anche un efficace servizio di supporto alle proprie attività istituzionali al fine di perseguire gli scopi sociali comuni, tenuto conto dei mutamenti del quadro legislativo di riferimento. E' interesse delle Parti che hanno sottoscritto l'intesa, pertanto, giungere ad un sistema evoluto di assistenza alle imprese agricole e forestali inclusivo e valutabile sulla base

di criteri oggettivi di efficacia e di efficienza e non solo sulla scorta di indicatori meramente quantitativi. In tal modo si intende porre le imprese nelle condizioni soggettive di esercitare liberamente ed in maniera incondizionata il diritto di scelta dell'Organismo cui conferire specifico mandato di assistenza. E' previsto in base al suddetto Accordo la costituzione di un Comitato di gestione del coordinamento costituito dai responsabili tecnici delle Parti che hanno sottoscritto l'intesa.

CAF UNSIC Informa: l'Imu sui terreni agricoli e fabbricati rurali; rinvio scadenze versamenti di Unico 2012, resta l'IMU al 18 giugno

Agevolazioni IMU per i terreni agricoli posseduti e coltivati da coltivatori diretti e IAP iscritti alla previdenza agricola, anche se lasciati a riposo in applicazione delle tecniche agricole. I fabbricati rurali sono soggetti all'IMU ma se strumentali scontano l'aliquota agevolata dello 0,2% che può essere ridotta dai Comuni fino allo 0,1%.

La disciplina che regola l'IMU è piuttosto articolata, per questo risulta particolarmente utile la corposa Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/05/2012 nella quale si analizza la disciplina della nuova imposta alla luce delle modifiche apportate dal c.d. Decreto "Semplificazioni fiscali".

Importanti chiarimenti sono stati forniti anche per il settore agricolo, al quale il legislatore ha riservato una serie di agevolazioni che incidono sulla determinazione della base imponibile.

Il coltivatore diretto e lo IAP

La Circolare n. 3/DF del 18/05/2012, nell'affrontare la disciplina IMU prevista per il settore agricolo ricorda, innanzitutto, le definizioni di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo professionale (IAP): il coltivatore diretto è un piccolo imprenditore che si dedica direttamente e abitualmente alla manuale coltivazione del fondo, con lavoro proprio o della sua famiglia, con una forza lavorativa non inferiore ad 1/3 di quella complessiva richiesta dalla normale conduzione del fondo; l'imprenditore agricolo professionale (IAP), iscritto nella previdenza agricola, è il soggetto che dedica alle attività agricole, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro

complessivo e che ricava dalle attività stesse almeno il 50% del reddito globale da lavoro.

Il riconoscimento della qualifica di IAP compete anche alle società, solo se: lo statuto sociale prevede l'esercizio esclusivo delle attività agricole e se ricorrono i seguenti requisiti differenziati per tipologia di società:

- società di persone, almeno 1 socio deve possedere la qualifica di IAP ed essere iscritto nella previdenza agricola. Nelle società in accomandita detti requisiti devono essere posseduti dal socio accomandatario;
- società di capitale, almeno 1 amministratore deve possedere la qualifica di IAP ed essere iscritto nella previdenza agricola;
- società cooperative (anche a scopo consortile), almeno 1 amministratore che sia anche socio deve possedere la qualifica di IAP ed essere iscritto nella previdenza agricola.

Terreni agricoli

I terreni agricoli, anche se inculti, scontano l'IMU sempre con l'aliquota ordinaria dello 0,76%, da applicare al reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per il coefficiente "135". Sono esenti solo i terreni agricoli situati in collina depressa o in comuni montani riportati, fino all'emanazione dell'apposito DM previsto dall'art. 4 comma 5-bis del D.I. 16/2012, nell'elenco di cui alla C.M. n. 9 del 14/06/1993.

Se i terreni sono posseduti e coltivati da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, si applicano le seguenti agevolazioni: moltiplicatore ridotto pari a 110, anziché 135; i terreni compresi in aree edificabili sono

considerati agricoli se persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio delle attività agricole. Se il terreno è posseduto da due soggetti ma è condotto solo da uno, che abbia i requisiti sopra descritti, l'agevolazione si applica a tutti i comproprietari; soggetti all'IMU limitatamente alla parte di valore eccedente 6.000 euro, con le seguenti riduzioni (art. 4 comma 5 lett. e) D.L. 16/2012 convertito in L. 44/2012):

- del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente 6.000 euro e fino a 15.500 euro;
- del 50% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente 15.500 euro e fino a 25.500 euro;
- del 25% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente 25.500 euro e fino a 32.000 euro.

Poiché tali agevolazioni hanno natura soggettiva, devono applicarsi per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo.

Ad esempio, se il terreno agricolo è posseduto e condotto da tutti i soggetti passivi allora il beneficio fiscale spetta ad ognuno di essi, in proporzione alla quota di proprietà. Se, invece, il comproprietario che coltiva il fondo è solo uno di essi, a lui spetta per intero l'agevolazione.

Tali agevolazioni non si applicano ai terreni concessi in affitto poiché in tal caso il terreno è posseduto ma non condotto dal coltivatore diretto o dallo IAP iscritto nella previdenza agricola.

Fabbricati rurali

I fabbricati rurali, che prima erano esclusi dal pagamento dell'Ici, ora sono soggetti all'IMU a prescindere

dalla loro destinazione (uso abitativo o strumentale) che rileva solo ai fini dell'individuazione dell'aliquota IMU applicabile: i fabbricati rurali ad uso abitativo, non strumentali, sono soggetti ad imposizione in base alle regole ordinarie.

Quindi se l'abitazione rurale è utilizzata quale residenza principale del proprietario, sconterà l'IMU con aliquota ridotta del 4 per mille; fabbricati rurali strumentali sono soggetti all'imposta municipale con aliquota del 2 per mille, che può essere ulteriormente ridotta dai Comuni fino all'1 per mille. I fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani (in base all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT) sono esenti.


Per quanto riguarda il rinvio delle scadenze dei versamenti di Unico 2012: resta l'IMU al 18 giugno. Confermato,

invece, il differimento dei termini per i versamenti risultanti da UNICO 2012 e IRAP 2012, per tutte le persone fisiche ed i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. Ecco il comunicato stampa n. 77 diffuso il giorno 8 giugno dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

“Per le persone fisiche ed i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, sono state differite le scadenze di versamento previste dalle dichiarazioni fiscali mentre è confermata al 18 giugno 2012 il pagamento della prima rata IMU.

Il provvedimento stabilisce che le persone fisiche ed i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, tenuti ad effettuare, entro il 18 giugno 2012, i versamenti risultanti

dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale, che comprende anche i versamenti previsti per la cedolare secca sugli affitti, possono effettuare i predetti versamenti: entro il 9 luglio 2012, senza alcuna maggiorazione; dal 10 luglio 2012 al 20 agosto 2012, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Il differimento dei termini di effettuazione dei versamenti è stato introdotto al fine di consentire il corretto svolgimento degli adempimenti connessi alla predisposizione delle dichiarazioni e alla definizione dei versamenti nonché il superamento di talune criticità operative riscontrate da parte dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.”



Ministero del lavoro: precisazioni su lavoro notturno

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con propria nota del 23 maggio 2012, ha reso importanti precisazioni circa gli adempimenti necessari all'effettuazione della comunicazione dell'esecuzione di lavoro notturno, prevista dall'art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo n. 67/2011 anche in considerazione dell'approssimarsi della scadenza del termine prevista per il 31

maggio 2012. Sul lavoro notturno a turni il Dicastero ha evidenziato che se il datore di lavoro ha occupato il lavoratore notturno per l'interno anno ed in via esclusiva, la comunicazione deve essere fatta solamente se il lavoro notturno è stato prestato effettivamente per un numero minimo di 64 giornate. Relativamente al lavoro notturno la comunicazione va fatta se la prestazione è stata svolta effettivamente per almeno 3 ore giornaliere

nell'arco dell'interno anno, con esclusione, pertanto, di lavoro svolto per periodi inferiori.

In entrambe le ipotesi, qualora il datore di lavoro non sia in grado di conoscere le effettive giornate di lavoro notturno prestate nell'anno per assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso anno o per la sussistenza di rapporti di lavoro in part-time verticale, devono essere comunicate tutte le giornate di lavoro notturno svolte.

Regime fiscale di vantaggio: le novità illustrate in una circolare dell'Agenzia delle Entrate

Chi può entrare nel nuovo regime fiscale di vantaggio, per quanto tempo e quali sono le regole per poter usufruire dell'imposta sostitutiva del 5% e delle semplificazioni fiscali dedicate a giovani imprenditori e lavoratori in mobilità. Sono solo alcuni dei punti toccati dalla circolare 17/E, con cui l'Agenzia detta chiarimenti sulla disciplina di vantaggio introdotta dalla manovra correttiva (DI 98/2011) che assorbe i "vecchi minimi" e favorisce l'iniziativa imprenditoriale sostenendo i giovani e chi ha perso il lavoro. Il nuovo regime agevolato si applica solo per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi. Coloro che allo scadere del quinquennio non hanno ancora compiuto trentacinque anni possono, in-

vece, prolungare la disciplina di vantaggio fino al trentacinquesimo compleanno e fino a conclusione dell'anno."

"Dal 1° gennaio scorso il nuovo regime agevolato si applica ai contribuenti che iniziano una nuova attività d'impresa, arte o professione o che l'hanno intrapresa dopo il 31 dicembre 2007. A questo proposito, per determinare l'inizio di una nuova attività bisogna considerarne l'esercizio effettivo. Quindi, non basta aprire semplicemente la partita Iva, ma ciò che rileva è l'esecuzione di operazioni Iva attive e passive dirette all'esecuzione dell'attività caratteristica.

Uno dei limiti all'accesso al regime è rappresentato dal fatto che nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività non bisogna aver svolto attività d'impresa o di lavoro autonomo. Altro pa-

petto da rispettare per poter entrare nel regime di vantaggio è fissato in chiave antielusiva e prevede che l'attività intrapresa non si limiti a proseguire quella svolta in precedenza sotto forma di lavoro dipendente o autonomo. Questo limite non opera nel caso in cui il contribuente abbia perso il lavoro o sia in mobilità per cause indipendenti dalla sua volontà. Resta fermo che le forme di lavoro precario, come ad esempio i contratti di collaborazione coordinata e continuativa o a tempo determinato, non precludono l'accesso al regime, considerata la loro marginalità economica e sociale.

Quest'ultima, come chiarisce la circolare, sussiste se il lavoro precario è svolto per un periodo di tempo che non supera la metà del triennio pre-

cedente l'inizio dell'attività. Si considerano aderenti al regime i contribuenti che hanno iniziato un'attività d'impresa, arte o professione dal 1° gennaio 2012 e, presentando la dichiarazione di inizio attività, hanno barrato la casella relativa al regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.

Coloro che, invece, hanno iniziato l'attività nel 2012 e hanno aperto la partita Iva, senza effettuare alcuna comunicazione, possono presentare la dichiarazione di variazione dati entro 60 giorni dall'emanazione di questa circolare.

Chi ha iniziato l'attività dopo il 31 dicembre 2007 e vuole passare, dal 1° gennaio 2012 al regime fiscale di vantaggio, per il periodo precedente non è tenuto ad alcun specifico adempimento se, fino al 31 dicembre 2011, ha applicato il regime dei minimi. Chi, invece, applicava il regime ordinario, deve presentare il quadro VO della dichiarazione Iva insieme a quella dei redditi, senza ulteriori adempimenti. Nel caso in cui, invece, i contribuenti avessero applicato fino al 31 dicembre 2011 il regime fiscale delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (Legge 388/2000) per la revoca dell'opzione basta solo presen-

tare la dichiarazione di variazione dati. Il *quantum* è il grande vantaggio di questo nuovo regime fiscale. Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, regionali e comunali, nella vantaggiosissima misura del 5%, anziché il 20% com'era per l'ex regime dei minimi. La norma, infatti, è stata pensata proprio per favorire, nonché incentivare la costituzione di nuove imprese da parte dei giovani e di coloro che hanno perso il lavoro e anche per consolidare attività svolte in forma occasionale o precaria.

Per il versamento degli acconti e del saldo dell'imposta sostitutiva, tramite F24, sono stati istituiti appositi codici tributo (risoluzione n. 52/E del 25 maggio 2012). Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2011, prevede, inoltre, che data l'esiguità della misura dell'imposta sostitutiva, i ricavi e i compensi percepiti non siano soggetti a ritenuta d'acconto. Ed inoltre, semplificazioni degli adempimenti contabili e

fiscali sono gli ulteriori benefici per coloro che applicano il regime fiscale di vantaggio. In particolare, il già detto provvedimento dello scorso dicembre dispone, tra gli altri, l'esonero dall'obbligo di: liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto, comprese la comunicazione annuale e la dichiarazione Iva; tenuta, registrazione e conservazione dei documenti previsti dal Dpr n. 633/1972 e dal Dpr n. 600/1973; versamento e dichiarazione ai fini dell'imposta sulle attività produttive (Irap); comunicazione dei dati rilevanti per l'applicazione degli studi di settore, dal momento che non sono soggetti né agli studi né ai parametri; comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva prevista dal cd. Spesometro; comunicazione delle operazioni effettuate con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata, cd. Comunicazione operazioni "black list"."



Sisma Emilia Romagna



L'INPS con il messaggio n. 8802 del 22/05/2012 ha comunicato come, a seguito del sisma che ha colpito i territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il 20 maggio 2012, l'Istituto assicurerà la predisposizione di tutte le misure che si dovessero rendere necessarie per garantire la piena continuità dei pagamenti delle pen-

sioni e delle prestazioni a sostegno del reddito (cassa integrazione guadagni, disoccupazione, mobilità e le altre prestazioni temporanee) a tutti i beneficiari residenti nelle zone interessate. In caso di inagibilità delle proprie Sedi territoriali, la presenza dell'Inps sarà assicurata da strutture mobili dove gli assicurati e i pensionati Inps potranno rivolgersi per avere informazioni

nonché per presentare domande di prestazioni o per la gestione dei pagamenti. Con un successivo messaggio l'INPS comunicherà le misure che potranno essere adottate a seguito della deliberazione, assunta il 21 maggio dal Consiglio dei Ministri, dello stato di emergenza per i territori sopra menzionati e delle eventuali ordinanze che saranno successivamente adottate.

Bonus Sud: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2012 è stato pubblicato il decreto 24 maggio 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante "Disposizioni di attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che prevede la concessione di un credito di imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno".

Il Decreto disciplina il cosiddetto "Bonus Sud", ossia un bonus fiscale spettante nella misura del 50% dei costi salariali, da utilizzare in compensazione. L'agevolazione è rivolta ai datori di lavoro che hanno assunto o assumono a tempo indeterminato, tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2013, personale "svantaggiato" o "molto svantaggiato" nelle Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Le risorse totali da destinare al credito d'imposta per le assunzioni agevolate ammontano a 142 milioni di euro (che arrivano dal Fondo sociale europeo attraverso la riprogrammazione dei fondi strutturali comunitari disposta con il Piano d'Azione Coesione dello scorso 15 dicembre 2011 del Ministro per la Coesione Territoriale). Secondo la definizione della Commissione europea, è un lavoratore "svantaggiato": chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; i lavoratori che hanno superato i 50 anni di età; chi vive solo con una o più persone a carico; i lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna (che risultano da apposite rilevazioni ISTAT); chi è membro di una minoranza na-

zionale. Sono definiti "molto svantaggiati", invece, i lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Se poi si va ad analizzare in che cosa consiste il bonus va detto che il credito d'imposta spetta nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione per ciascun lavoratore "svantaggiato" e nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione per ogni lavoratore "molto svantaggiato".

Il bonus per ogni unità lavorativa è calcolato sulla differenza tra il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, rilevato mensilmente, e quello dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data dell'assunzione. Per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito spetta in proporzione alle ore prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale.

Per quanto riguarda i termini e le modalità di fruizione, ogni Regione stabilirà con decreto dirigenziale, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del citato provvedimento attuativo della legge, le modalità e le procedure per la concessione del bonus. Per accedere al beneficio, gli interessati dovranno inoltrare apposita istanza alla Regione competente che successivamente comunicherà l'ammissione al bonus, nei limiti delle risorse disponibili stanziate.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, attraverso il modello F24, a partire dalla data di comunicazione dell'accoglimento dell'istanza ed entro due anni dalla data di assunzione.

Il bonus, inoltre, deve essere indicato



nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è riconosciuto e non concorre a formare il reddito ai fini delle imposte sui redditi, né il valore della produzione, ai fini dell'Irap. Mentre si perde il diritto al bonus quando: il numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello nei 12 mesi precedenti l'assunzione; i nuovi posti di lavoro non sono conservati per almeno due anni dalle piccole e medie imprese o tre anni dalle altre imprese; vi è accertamento definitivo di violazioni non formali alla normativa fiscale, a quella contributiva o a quella sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori.

Nei casi di indebita fruizione, anche parziale, o nel mancato rispetto delle condizioni previste o dell'utilizzo in misura superiore all'importo concesso, l'ammontare, maggiorato di interessi e sanzioni, deve essere recuperato dalla Regione. L'agevolazione non è cumulabile con altri aiuti di Stato né con altre misure di sostegno comunitario.

Dal Ministero del Lavoro “Guida on line” per la nuova riforma delle pensioni

Considerando il fatto che il nostro sistema previdenziale ha subito varie riforme, soprattutto negli ultimi tempi che hanno modificato radicalmente le modalità per conseguire la pensione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato una guida nella quale sono spiegati tutti i cambiamenti previsti dalla nuova legge (il D. L. 201/2011 e la successiva Legge di conversione 214/2011). La Guida è composta da 35 diapositive che illustrano in modo grafico le nuove regole contrapposte sinotticamente a quelle vecchie.

“Le modifiche mirano a raggiungere: l’introduzione per tutti del metodo contributivo pro-rata come criterio di calcolo delle pensioni, in un’ottica di equità finanziaria intra-generazionale e inter-generazionale; la previsione di un percorso predefinito di convergenza delle regole previste per uomini e donne; l’eliminazione delle posizioni di privilegio; la presenza di clausole derogative soltanto per le fasce più deboli; la flessibilità nell’età di pensionamento, che consente al lavoratore maggiori possibilità di scelta nell’anticipare o posticipare il ritiro; la semplificazione e la trasparenza dei meccanismi di funzionamento del sistema, con l’abolizione delle finestre e di altri dispositivi che non rientrino esplicitamente nel metodo contributivo. Il nuovo sistema contributivo – studiato in proporzione alle aspettative di vita odierne – modificherà la pensione di anzianità tenendo in debito conto i casi di pensione anticipata e i casi di attività usuranti.

La riforma prescrive il metodo contributivo per tutti i lavoratori, anche per



coloro che avevano conservato quello retributivo. L’effetto delle misure previdenziali contenute nella manovra è quello di unificare l’età di uscita dal lavoro, che a regime (nel 2022) sarà per tutti di 67 anni, con la sola eccezione delle persone che hanno lavorato oltre 41-42 anni (pensione anticipata) o che hanno svolto lavori usuranti (che potranno andare in pensione con le “vecchie” quote per le anzianità). Secondo la disciplina vigente prima della riforma Fornero (e cioè la legge 247/2007), la pensione di anzianità poteva essere conseguita se – sommando età anagrafica e anzianità contributiva – si raggiungeva un coefficiente minimo (la “quota”).

Il valore della quota era destinato a crescere progressivamente negli anni, fino a stabilizzarsi nel 2013 a 97 (per i dipendenti) e 98 (per gli autonomi). L’unico caso in cui la pensione di anzianità poteva essere conseguita senza alcun collegamento con l’età anagrafica era quello in cui il lavoratore aveva maturato 40 anni di contribuzione. La riforma ha modificato in profondità questo sistema, cancellando la possibilità di andare in pensione col sistema delle quote, e introducendo la pensione anticipata,

che consente di andare in pensione prima dell’età di vecchiaia solo se si superano i 41 anni e un mese di contributi (per le donne) e i 42 anni e 1 mese (per gli uomini). Il requisito è destinato a crescere di un mese nel 2013 e nel 2014 ed aumenterà con il miglioramento della speranza di vita. In ogni caso, ci sono penalizzazioni sulla pensione per chi sceglie il pensionamento anticipato prima dei 62 anni. La quota dell’assegno calcolata sui contributi accumulati entro il 2011 viene infatti tagliata dell’1% l’anno. Se si opta per andare in pensione prima dei 60 anni, la forbice sarà del 2% l’anno. Prima della riforma, l’età per accedere alla pensione di vecchiaia era fissata a 65 anni per gli uomini, quale che fosse il settore di attività, mentre per le donne si applicava un requisito differenziato in funzione del settore lavorativo.

La riforma stabilisce che, dal 1° gennaio 2012, l’età di pensionamento è fissata per tutti i lavoratori dipendenti e autonomi e per le dipendenti del settore pubblico all’età di 66 anni. L’Inps, con la Circolare 35 del 14 marzo 2012, ha riassunto i cambiamenti introdotti dalla riforma in materia di trattamenti pensionistici.”

L'UNSCIC tra i promotori della "Sagra del Fiorone" a Pezze di Greco, in provincia di Brindisi

Si è svolta domenica 10 giugno a Pezze di Greco, in provincia di Brindisi, con cabaret, show e sorprese gustose la Sagra del Fiorone, giunta alla sua dodicesima edizione. Si festeggia anche la raccolta dei fioroni, nelle prime settimane di giugno, soprattutto nelle campagne di Pezze di Greco, lungo la litoranea tra Forcatella, Torre Canne e Posto di Tavernese, prima che vengano esportati nei mercati di tutta Italia e anche all'estero. L'evento è organizzato

dall'associazione "Tempo Ritrovato" da 12 anni e calamita l'attenzione di migliaia di persone che arrivano anche dai comuni limitrofi.

La manifestazione si è svolta presso il campetto polivalente ubicato alla periferia della frazione, ed è stata realizzata in collaborazione con il Centro ricerche e sperimentazione in agricoltura "Basile Caramia" di Locorotondo, con la pasticceria Velletri, con la Confederazione italiana agricoltori, con l'UNSCIC e con la Coldiretti, e che ha

ottenuto il patrocinio del Comune di Fasano, della Provincia di Brindisi e dalla Regione Puglia.

Durante la serata, inoltre, oltre alla degustazione di numerosi piatti a base di fiorone, è stato possibile degustare anche un gelato al fiorone preparato dalla pasticceria Velletri e che contiene soltanto 80 chilocalorie per 100 grammi. È stata questa la novità della serata. Un gelato che è stato preparato ed offerto solo in occasione della sagra.

L'UNSCIC Cosenza partecipa al Convegno sul tema "Atleti disabili esempio di vita per tutti"

L'UNSCIC Cosenza ha partecipato alla manifestazione nazionale "Sport terapia per disabili" che si è svolta il 29 maggio a piazza dei Bruzi, a Cosenza.

La giornata si è poi conclusa presso la sala del Coni per un convegno sul tema. Oltre ai rappresentanti istituzionali, al dibattito sono intervenuti numerosi relatori tra i quali: Carlo Franzisi, presidente dell'UNSCIC provinciale di Cosenza, Nazareno Insardà, presidente nazionale di Aida-onlus, Fernando Zappile, presidente nazionale Federazione italiana pallacanestro in carrozzina, Francesco Emanuele, commissario Cip Calabria, Tina Spizzirri, presidente regionale Fisdir; inoltre, Pino Abate, presidente provinciale Coni, Francesco Monea, medico fisiatra. Nella giornata paralimpica si sono alternati numerosi atleti che si sono



A.S.D. CRAZY GHOSTS Battipaglia

esibiti in diverse discipline sportive, dalla pallacanestro in carrozzina al tennis da tavolo, dal calcio a 5 al tiro con l'arco. Significative, infatti, sono state

in particolare le testimonianze rese dal campione di tiro con l'arco Pasquale Demasi e dal campione del mondo di tennis tavolo Marcello Mondello.



Nuova sede a Viterbo per l'UNSIC

Eattiva la nuova sede UNSIC di Viterbo che è ubicata in via Monte Nevoso 44. La sede è a disposizione della cittadinanza e delle imprese del territorio per risolvere ogni problematica relativa a lavoro, previdenza, fisco. L'obiettivo è, infatti quello di offrire consulenza previdenziale, sindacale,

commerciale e assicurativa sia per le piccole e medie imprese che per le persone e le famiglie. Presidente provinciale è Paolo Bozzi. Per l'UNSIC la sede di Viterbo saprà essere punto di riferimento importante per agricoltori ed imprese del comparto, proprio perché il territorio ha da sempre una prevalente attività nell'ambito del set-

tore primario, che riveste anche una grande importanza a livello regionale. Le imprese locali potranno pertanto fare affidamento sui servizi che offre il sistema UNSIC, per quanto riguarda il CAF, il Patronato, il Centro di Assistenza Agricola, ecc.

UNSIC Lombardia, nuove importanti iniziative nel settore commercio con l'adesione dell' Associazione ACAPRO

Nuove importanti iniziative messe in campo dall'UNSIC Lombardia, guidata da Salvatore Tricarico, nel settore commercio, con l'adesione dell'Associazione ACAPRO che ha permesso di dar vita alla sigla ACAPRO-UNSIC, che avrà il compito di coordinare nel miglior modo possibile le attività della nostra Organizzazione e di assistere in maniera più efficace gli associati e le imprese del settore per quanto riguarda il territorio della Provincia di Milano. La Presidenza Regionale ha pertanto nominato quale referente del settore commercio Cesare Giordano, il quale è anche delegato in materia per quanto riguarda la rappresentanza dell'UNSIC verso gli enti di riferimento.



"Pronto Pac 2012", Banca della Nuova Terra e CAA UNSIC sui Finanziamenti Pac alle imprese

Banca della Nuova Terra anche per quest'anno ha attivato una nuova campagna "ProntoPac 2012". Un modo tangibile e concreto per favorire l'accesso al credito da parte delle aziende agricole italiane alle quali, dal 2005, e con le precedenti campagne Pronto Pac, sono stati erogati complessivamente ben 800 milioni di euro: per tutti coloro che presentano domanda di contributo in regime di aiuto unico; richiedibile contestualmente o subito dopo la domanda di contributo all'Organismo Pagatore direttamente al proprio CAA di appartenenza; erogabile in tempi rapidi.

Anche lo scorso anno pertanto Banca della Nuova Terra e CAA UNSIC hanno collaborato per la promozione di tale finanziamento presso le imprese agricole che fanno riferimento al nostro Centro di Assistenza Agricola. La Politica Agricola Comunitaria (PAC) consiste in una serie di norme e meccanismi che regolano la produzione, gli scambi e la lavorazione dei prodotti agricoli nell'ambito dell'Unione europea.

La base giuridica della politica agraria comune è definita ad oggi agli articoli 32-38 del titolo II del Trattato CE.

Le finalità della PAC, secondo quanto stabilito dall'articolo 33 del Trattato CE, sono le seguenti: incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola e un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera; assicurare alla popolazione agricola un tenore di vita equo, intervenendo, in particolare, sul miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano

nell'agricoltura; stabilizzare i mercati; garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; assicurare prezzi ragionevoli per i consumatori.

Nel corso degli anni, la PAC ha realizzato con successo i suoi obiettivi iniziali: è riuscita, infatti a promuovere sia la produzione che la produttività, ha stabilito i mercati, assicurato l'approvvigionamento dei prodotti e protetto gli agricoltori contro le fluttuazioni dei prezzi sui mercati mondiali.

La PAC ha subito, successivamente, numerose riforme.

L'ultima riforma, quella del giugno 2003, sottolinea un'evoluzione profonda della PAC e comporta i seguenti punti: un pagamento unico per azienda per gli agricoltori dell'UE, indipendente dalla produzione ("disaccoppiamento" dell'aiuto); la subordinazione di questo pagamento al rispetto di norme in materia ambientale, di sicurezza alimentare, di salute animale e vegetale e benessere degli animali ("condizionalità ambientali"); una politica di sviluppo rurale rafforzata attraverso la riduzione dei pagamenti diretti alle grandi aziende per finanziare la nuova politica in materia ("modulazione"); un meccanismo di disciplina finanziaria destinato a subordinare a un massimale le spese di sostegno del mercato e degli aiuti diretti tra il 2007 e il 2013.

La prossima riforma della PAC verrà inserita nell'ambito del nuovo bilancio UE. L'attuale bilancio UE di lungo termine copre il periodo 2007-2013. Il prossimo che partirà dall'anno 2014 è attualmente in via di negoziazione.

ProntoPAC è un finanziamento concesso da BNT e destinato a tutti coloro che sono in possesso di tutti i

requisiti ai fini della presentazione della domanda per l'erogazione dei contributi comunitari relativi al regime di pagamento unico introdotto dalla riforma di medio termine della PAC (politica agricola comune) ai sensi del Reg. CE 1782/03.

Il finanziamento, erogato ai sensi del D.lgs 385/93 artt. 43 e seguenti, consiste in un anticipo sul pagamento dei contributi comunitari vantati dal titolare nei confronti dell'Organismo Pagatore; l'entità dell'importo erogato corrisponde ad una percentuale dell'ammontare di tale credito.

Fermo restando la responsabilità del titolare al rimborso del finanziamento, per facilitare lo stesso, il titolare conferisce disposizione irrevocabile all'incasso alla Banca, ai sensi dell'art. 1723 2° comma Cod. Civ., di tutte le somme rivenienti dai contributi comunitari PAC che l'Organismo Pagatore verserà a suo favore.

A tal fine il titolare sottoscriverà contestualmente alla domanda di anticipo, le disposizioni irrevocabili di pagamento all'Organismo Pagatore, atto identificato come "Comunicazione Integrativa della Domanda Unica Reg. CE n. 1782/02". La Banca trattiene, dall'importo erogato, le somme necessarie ad estinguere per capitale, interessi, commissioni e spese dell'anticipo comunitario PAC. L'eventuale eccedenza dei versamenti da parte dell'Organismo Pagatore, dopo il totale rimborso del finanziamento, verrà dalla Banca restituito al titolare tramite bonifico bancario.

Si tratta di un finanziamento annuale destinato agli agricoltori possessori di tutti i requisiti ai fini della presentazione della domanda per l'erogazione



visita obbligatoria: www.prontopac.it

PAC PRONTO ANTICIPO ANNUALE E BIENNALE*

1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10

A V E T E V I S T O ?
V I A N T I C I P I A M O
F I N O A D U E A N N I !
P R E N D E T E C I
A L L A L E T T E R A



ProntoPac2012 annuale | biennale*

- Per tutti coloro che presentano domanda di contributo in regime di aiuto unico
- Richiedibile subito dopo la domanda di contributo all'Organismo Pagatore direttamente al proprio CAA di appartenenza
- Erogabile in tempi rapidi

Maggiori informazioni su:
www.prontopac.it

ProntoPac. L'anticipazione al servizio dell'Agricoltore.

BNT | Tel 06 42037954 | prontopac@bancauovaterra.it | www.bancauovaterra.it

* Correlato alla singola Campagna

dei contributi comunitari (regime di pagamento unico PAC Regolamento. CE 1782/03). Il Finanziamento consiste in un anticipo sul pagamento degli aiuti comunitari vantati dal titolare nei confronti dell'Organismo Pagatore; l'entità massima dell'importo erogato corrisponde all'80% dell'ammontare di tale credito (il Finanzia-

mento). Per quanto riguarda ProntoPAC 1×2, si tratta di un finanziamento 1×2 destinato ai possessori di tutti i requisiti ai fini della presentazione della domanda per l'erogazione dei contributi comunitari (regime di pagamento unico PAC Regolamento. CE 1782/03). Il Finanziamento consiste in un anticipo sul pagamento

degli aiuti comunitari vantati dal titolare nei confronti dell'Organismo Pagatore; l'entità massima dell'importo erogato corrisponde al 75% dell'ammontare di tale credito moltiplicato 2 volte. Pronto Pac è un prodotto di Banca della Nuova Terra S.p.A., ed è richiedibile presso il proprio CAA di appartenenza, tra cui il CAA UNSIC.


Chiarimenti MIPAAF sulle modalità di utilizzo delle resine a scambio ionico nelle produzioni biologiche

I Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con la nota del 6 giugno 2012 n. 12968 ha fornito chiarimenti sull'attuazione delle modalità di utilizzo delle resine a scambio ionico nei processi produttivi dei prodotti biologici. Si legge nella nota che "si fa riferimento alle numerose richieste di chiarimento sulla possibilità di utilizzare le resine a scambio ionico nei processi produttivi dei prodotti biologici ed in particolare dei prodotti vitivinicoli.

A tal proposito si fa presente che su tale argomento la scrivente Amministrazione nel marzo 2003, con nota n. 90720, aveva chiarito che tali resine: "*in base alle conoscenze attuali indurrebbero modifiche chimiche nella composizione dei succhi di frutta e sciroppi. Esse sono considerate ausiliari di fabbricazione e quindi utilizzabili solo se espressamente inserite nell'allegato VI B del reg. (CEE) n. 2092/91*". Le suddette considerazioni si riferivano al Reg. (CEE) n. 2092/91 sostituito dal 1° gennaio 2009 dal Reg. (CE) n. 834/2007 e dal Reg. (CE) n. 889/08, aggiornato recentemente dal Reg. (UE) n. 203/2012 recante le norme di produzione dei prodotti vitivinicoli biologici. Con l'entrata in vigore della citata normativa è ripresa in ambito SCOF la discussione sulla natura del trattamento con resine a scambio ionico; se si tratta in particolare di un ausiliare di fabbricazione oppure se tale trattamento rappresenta un processo tecnologico che non altera la composizione chimica del prodotto oggetto del trattamento. Recentemente la questione è stata sottoposta all'attenzione del gruppo di esperti EGTOP della Commissione UE su iniziativa della Spagna (appog-

giata da altri Stati membri tra cui l'Italia). Gli esperti si esprimeranno entro il luglio prossimo sulla natura del trattamento e sulla possibilità, nel caso le resine a scambio ionico fossero considerate "ausiliario di fabbricazione", di inserirle nell'allegato VIII del reg. (CE) n. 889/08 *"Taluni prodotti e sostanze impiegati nella produzione di alimenti biologici trasformati di cui all'art. 27, paragrafo 1 lett. a)"*. Pertanto finché non si conosceranno le decisioni del gruppo e della Commissione UE le resine potranno essere utilizzate per i prodotti disciplinati dal reg. (Ce) n.203/2012.

Per quanto riguarda in particolare i prodotti del settore vino di cui all'allegato I parte XII del Reg. (CE) n. 1234/2007, l'art 29 *quinquies* del reg. (CE) n. 889/08, così come modificato dal Reg. 203/2012, prevede, al paragrafo 4 punto b), la possibilità di l'impegno di resine a scambio ionico di cui all'allegato I A, punto 20, del regolamento (CE) n. 606/2009. L'art. 95, paragrafo 10 bis del reg. (CE) n. 889/08, così come modificato dal suddetto reg. (CE) n. 203/2012, prevede che le scorte di prodotti del settore vitivinicolo ottenuti fino al 31 luglio 2012 in conformità del Reg. (CEE) n. 2092/91 o del Reg. (CE) n. 834/2007, possono continuare a essere immesse sul mercato, fino a esaurimento delle scorte, utilizzando il logo biologico dell'UE a condizione che: il processo di trasformazione sia conforme al titolo II, capo 3 bis, del regolamento 889/08 come modificato dal Reg. (UE) n. 203/2012; gli operatori che utilizzano il "logo biologico dell'UE" conservano le registrazioni documentali, per un periodo di almeno 5 anni dopo l'immissione sul



mercato del prodotto ottenuto da uve biologiche, tra cui quantitativi corrispondenti dei prodotti ottenuti in litri, per categoria di vino e per anno; se la suddetta documentazione non è disponibile, i prodotti vitivinicoli possono essere etichettati come "da uve biologiche", a condizione che siano conformi ai requisiti del Reg. (CE) n. 889/08 come modificato dal Reg. (UE) n. 203/2012, esclusi i requisiti previsti al titolo II, capo 3 bis.

I prodotti vitivinicoli etichettati come "da uve biologiche" non possono recare il logo biologico dell'UE. I prodotti vitivinicoli "biologici", prodotti in conformità al titolo II, capo 3 bis, del Reg. 889/08 come modificato dal Reg. (UE) n. 203/2012, nel caso vengano usati come ingredienti in altri processi produttivi, sono da considerarsi prodotti biologici." Pertanto chiarisce il MIPAAF che "alla luce delle considerazioni sopra riportate la citata nota MIPAAF n. 90720 del marzo 2003 si considera non più valida."

Il Ministro delle Politiche Agricole Catania propone di sfruttare le eccedenze alimentari per i più deboli

I Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Mario Catania ha fatto di recente una importante dichiarazione che ha condotto ad un'altra altrettanto rilevante iniziativa legislativa da introdurre nel Decreto sviluppo in discussione in Parlamento. Considerazioni importanti visto che la persistente crisi economica generalizzata ha condotto ad un maggiore impoverimento della popolazione. Catania, infatti, intervenendo alla presentazione dell'indagine "Dar da mangiare agli affamati. Le eccedenze alimentari come opportunità", realizzata dalla Fondazione per la sussidiarietà e dal Politecnico di Milano, ha detto: "il tema dell'aiuto ai poveri,

anche attraverso le eccedenze alimentari, è per questo governo particolarmente importante, considerando che il tema dell'etica, declinata in legalità e solidarietà, è per noi caratterizzante". "Per quanto riguarda il sostegno alle fasce più povere della popolazione, fortunatamente, l'Italia non è all'anno zero - ha proseguito il Ministro. Molto è stato fatto, anche grazie alle food bank e agli enti caritativi che si sono impegnati su questo fronte, e ad alcune misure comunitarie che l'Italia ha saputo sfruttare al meglio in questi anni. Mi riferisco alla misura per gli aiuti agli indigenti, per il cui mantenimento mi sono fortemente battuto sia a Roma che a Bruxelles. Esiste, infatti, un fronte di Paesi che

credeva fosse opportuno eliminare questo intervento, che solo all'Italia dava aiuti per circa 100 milioni di euro. Per il 2011-2012 siamo riusciti a confermarlo, ma per il 2013 la partita è ancora aperta".

Il Ministro Catania ha infine sottolineato che ha "inserito nel decreto sviluppo un provvedimento che istituirà un fondo nazionale al quale potranno contribuire tutte le imprese della filiera agroalimentare e la società civile. L'idea è che questo fondo possa integrare e supportare le misure europee già previste, considerando il contesto sempre più difficile nel quale si trovano i meno abbienti".

Dalla Ue finanziamenti per nuovi studi per prevenire la mortalità delle api

"La Commissione Ue ha, l'8 maggio, stanziato circa 3,2 milioni di euro per supportare una serie di studi in 17 Stati membri volti a raccogliere informazioni affidabili e comparabili sulle perdite di colonie di api nell'Ue. L'obiettivo è acquisire una migliore comprensione della portata del problema, nonché le ragioni della mortalità delle api.

La Commissione ha sottolineato che l'aumento della mortalità delle api è stato osservato in tutto il mondo. Nel 2009 uno studio dell'Efsa ha concluso che i sistemi di sorveglianza

nell'Unione europea sono, in generale, deboli e vi è una mancanza di dati comparabili a livello dei territori dell'Ue. Quindi, al fine di migliorare la disponibilità dei dati sulla mortalità delle api, la Commissione ha ritenuto opportuno sostenere gli studi di sorveglianza in alcuni Stati membri.

Gli studi saranno co-finanziati dalla Commissione al tasso del 70% dei costi ammissibili, per il periodo dal 1° aprile 2012 al 30 giugno 2013, per i seguenti Stati membri: Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Italia, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo,

Repubblica Slovacca, Spagna, Svezia e Regno Unito. Negli ultimi anni sono già state intraprese in Europa delle azioni in materia di salvaguardia della salute delle api, che includono un laboratorio di riferimento nell'UE per la salute delle api, la produzione negli Stati membri di alimenti più sicuri, diversi progetti di ricerca e il contributo finanziario ai programmi apicoli nazionali."



MARCHE:
AL VIA IL BANDO
"I LUOGHI DELL'ANIMAZIONE"

"Valorizzare i beni culturali come volano di crescita e sviluppo economico e sostenere l'occupazione dei giovani under 35: a questo è finalizzato il bando, emanato dalla Regione Marche, dal titolo "I luoghi dell'animazione". E quanto emerge da un comunicato stampa pubblicato sul sito della Regione. "Con una dotazione finanziaria pari a 1.390.000 euro, il bando rientra nell'accordo "I giovani c'entrano", siglato lo scorso 30 settembre con il Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il bando innovativo intende sostenere progetti di rete presentati da soggetti pubblici e privati del territorio marchigiano con il massimo coinvolgimento dei giovani che dovranno esserne i protagonisti. Guidati da un capofila, gli enti aderenti – almeno cinque - dovranno presentare progetti che prevedano azioni di animazione e valorizzazione all'interno dei contenitori culturali presenti sul territorio regionale in grado di valorizzare la creatività giovanile attraverso il coinvolgimento dei giovani stessi.

Numerose le azioni ammissibili, tra cui tutte le attività rivolte ad arti visive come mostre, corsi di fotografia, realizzazione di video, proiezioni di film; ma anche eventi musicali, promozione della lettura, laboratori multimediali, progetti creativi legati alla valorizzazione e promozione del territorio con degustazione di prodotti tipici, attivazione di servizi nuovi di natura commerciale.

Il sostegno all'occupazione giovanile sarà garantito da ogni progetto attraverso l'attivazione di almeno una borsa lavoro di 12 mesi o l'assunzione a tempo indeterminato per giovani laureati. Misure utili ad attuare quelle politiche di sostegno all'occupazione a cui la Regione dedica un

focus particolare rivolto a giovani laureati fino a 35 anni."

DALLA REGIONE PUGLIA INVESTIMENTI PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE

E' stato pubblicato il bando per il sostegno della competitività degli agricoltori, in attuazione della Misura 121 del Programma di sviluppo rurale della Puglia 2007-2013, si rivolge agli agricoltori singoli che – per scelta di impresa o per relazioni già mature con i mercati – intendono realizzare investimenti per incrementare la propria competitività, attraverso il miglioramento dei prodotti e dei processi produttivi. A disposizione aiuti complessivi per oltre 42 milioni di euro, in grado di generare investimenti per circa 90 milioni di euro, di cui 33,4 prioritariamente destinati alla riconversione delle imprese ex tabacchicole. Viene così data risposta alle esigenze di questo comparto e dei relativi territori con la possibilità di usufruire delle risorse che la regolamentazione comunitaria assegna ad essi.

"Dopo aver supportato con ottimi risultati l'aggregazione tra le imprese operanti in tutte le filiere agricole regionali, con ben 59 Progetti integrati di filiera attivati ed oltre 1.600 beneficiari – spiega l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari Dario Stefanò - e dopo aver sostenuto l'insegnamento di quasi 2.000 giovani imprenditori agricoli, la regione Puglia rivolge attenzione e risorse finanziarie alle altre imprese agricole, secondo una logica progressione di intervento. Si tratta di una ulteriore importante occasione, in un momento di crisi che colpisce duramente anche il sistema delle imprese agricole, per il rilancio dell'economia agricola pugliese, principalmente attraverso l'affermazione dei nostri principali elementi distintivi: la qualità dei prodotti e la sostenibilità ambientale delle nostre tecniche di coltivazione". In questa di-

rezione anche il bando di imminente emanazione per il sostegno agli investimenti nel comparto agrumicolo: si tratta di ulteriori 2,2 milioni di euro ad incentivo della riconversione delle produzioni di agrumi pugliese, anche allo scopo di rispondere alle grandi difficoltà fitosanitarie di cui le coltivazioni hanno sofferto negli ultimi anni".

VENETO:
4 MILIONI PER SOSTENERE RITIRO DA ATTIVITÀ PICCOLA PESCA

La Giunta Regionale del Veneto ha formalizzato la sua posizione favorevole a destinare 4 milioni di euro per sostenere l'arresto definitivo dell'attività di piccola pesca, come supporto alla riorganizzazione del sistema peschereccio Alto Adriatico. "Le risorse finanziarie saranno reperite spostandole da altre misure del Programma operativo europeo per la pesca ("Investimenti a bordo" e "Piccola pesca costiera")."

"Il provvedimento – ha spiegato l'Assessore Manzato – è finalizzato all'avvio delle procedure volte alla predisposizione di un bando ministeriale "straordinario" per la "rottamazione" delle piccole imbarcazioni da pesca del Veneto, finora rimaste escluse da analoghe iniziative.

Una simile iniziativa – ha aggiunto – si inserisce nella pesante situazione di crisi del settore e punta a ridurne gli impatti negativi sul delicato tessuto socio-economico che caratterizza le realtà territoriali la cui economia è connessa all'attività peschereccia.

Va ricordato che la piccola pesca costiera è quella che ha subito il maggiore impatto negativo dai vincoli imposti dalla nuova politica europea di settore. La rottamazione, ovvero la possibilità di accedere ai contributi europei per l'arresto definitivo dell'attività con la demolizione dell'imbarcazione, risponde inoltre ad una precisa e pressante richiesta più volte ribadita dalle associazioni professionali di



categoria della regione. Le modalità di attuazione sono state approfondite in più incontri con lo stesso ministro Mario Catania".

CALABRIA:

APPROVATO IL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DI SOLIDARIETÀ ALLE FAMIGLIE DI LAVORATORI DECEDUTI SUL POSTO DI LAVORO

La Giunta regionale della Calabria ha approvato il regolamento attuativo per gli interventi di solidarietà a favore dei familiari di lavoratori o lavoratrici deceduti, o gravemente invalidi, a causa di incidenti sui luoghi di lavoro. Il contributo una tantum va da 20 a 25 mila euro, a titolo di assistenza sociale nei confronti delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro e a favore dei lavoratori che hanno riportato una riduzione permanente della capacità lavorativa, pari al 100%, a seguito di un grave incidente avvenuto sia sul posto di lavoro o lungo il tragitto da casa.

La domanda di richiesta dei contributi dovrà essere presentata al Dipartimento Lavoro. Per gli eventi avvenuti dall'1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2011, ci sono 60 giorni dalla data di pubblicazione del regolamento sul BURC. Le domande relative agli incidenti verificatesi dopo la data del 31 dicembre 2011, potranno essere presentate entro il 1 marzo dell'anno successivo all'evento e potranno trovare copertura finanziaria all'interno del fondo regionale di cui all'art. 2 della l.r. n. 11 del 26/02/2010.

EMILIA ROMAGNA:

INCENTIVI ALLE IMPRESE PER L'ASSUNZIONE DI GIOVANI DISOCCUPATI E/O DISCONTINUI

Pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna del 23/05/2012, la delibera n. 510 del 23/04/2012 con cui la Regione Emilia Romagna ha dato il via all'erogazione di incentivi a favore delle aziende per l'assunzione

o la stabilizzazione di giovani di età compresa tra i 18 e i 34 anni disoccupati e/o discontinui.

Otterranno i benefici, quei datori di lavoro che metteranno in atto assunzioni a tempo indeterminato e trasformazioni di altre forme contrattuali realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.

L'entità degli incentivi va da un minimo di 3.000 euro ad un massimo di 8.000 euro e varia a seconda che si tratti di assunzioni o trasformazioni e di assunzioni/trasformazioni di uomini o donne. La domanda di contributo va presentata entro le ore 12 del 31 gennaio 2013 alla Provincia di Modena – Servizio Politiche del Lavoro. Essa può essere presentata tramite consegna a mano, tramite spedizione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, corrieri o agenzie di recapito autorizzate o tramite posta elettronica certificata (in tal caso la domanda deve essere firmata digitalmente e riportare l'apposita dicitura relativa all'assolvimento virtuale dell'obbligo di bollo: "Bollo assolto virtualmente ai sensi del DM 23/01/2004 e Circolare 36/E del 6/12/2006 dell'Agenzia delle Entrate").

BANDO PER PROGETTI ECO-INNOVATIVI

La Commissione europea lancia un invito a presentare proposte per progetti ecoinnovativi, con una dotazione di 34,8 milioni di euro.

Scopo del bando è facilitare la penetrazione sul mercato di progetti ambientali innovativi.

L'invito è aperto a prodotti, tecniche, servizi e processi eco-innovativi intesi a prevenire o ridurre l'impatto ambientale oppure a contribuire a un uso ottimale delle risorse. L'invito a presentare proposte è aperto fino al 6 settembre 2012, e permetterà di finanziare circa 50 progetti.

Sono cinque i settori prioritari indicati dal bando: riciclaggio dei materiali,

acqua, prodotti sostenibili per l'edilizia, imprese verdi, settore alimentare e delle bevande.

La Commissione cofinanzierà fino al 50% del costo del progetto. L'eco-innovazione è finanziata nell'ambito del programma per la competitività e l'innovazione (CIP) e ha una dotazione di circa 200 milioni di euro per il periodo 2008/2013.

L'eco-innovazione è un elemento verde del CIP ed è parte del piano d'azione per l'eco-innovazione (EcoAP).

Il programma è gestito dall'Agenzia esecutiva per la ricerca e l'Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione (EACI).

DALLA REGIONE SICILIA 62 MILIONI PER I GAL

Sono stati assegnati ai Gruppi di azione locale (Gal) finanziamenti per circa 62 milioni di euro per sviluppare l'economia rurale delle diverse aree del territorio siciliano. "Gli investimenti del dipartimento per gli Interventi infrastrutturali in agricoltura dell'assessorato alle Risorse agricole e alimentari della Regione siciliana - afferma una nota della Regione - sono stati messi in campo per dare un forte e nuovo impulso al Quarto asse - approccio Leader del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013". Le risorse finanzieranno i bandi delle misure comunitarie: 312 per il "Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese"; 313 per l'"Incentivazione di attività turistiche" - azione B destinata ai "Servizi per la fruizione degli itinerari rurali"; 321 per i "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale"; 322 per lo "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi"; 323 per la "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale".



CON LA CIRCOLARE N. 3/DF CHIARIMENTI SULL'APPLICAZIONE DELL'IMU DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il 18 maggio 2012 il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ha diramato la Circolare n. 3/DF che chiarisce tutti gli aspetti relativi all'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU). In particolare, la circolare precisa quali sono le modalità di calcolo dell'IMU, comprese le detrazioni; individua le categorie di soggetti ai quali si applica l'imposta e chiarisce le modalità di applicazione delle agevolazioni per categorie particolari di fabbricato (es. fabbricati rurali) o terreno (es. terreni agricoli).

"Con il "Salva Italia" il Governo ha previsto che le risorse necessarie a finanziare le misure di stimolo alla crescita economica siano recuperate attraverso un intervento sulla tassazione patrimoniale degli immobili. In particolare, il Salva Italia ha anticipato al 2012 l'Imposta Municipale Propria (IMU) includendo le abitazioni principali nell'ambito di applicazione e prevedendo, ai fini della determinazione della base imponibile, un primo sostanziale adeguamento dei valori immobiliari ai valori di mercato."

**BANDO BIOMASSE:
PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE
IL DECRETO DI MODIFICA**

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2012, il Decreto ministeriale 15 marzo 2012 di modifica al Decreto ministeriale 13 dicembre 2011 (Bando Biomasse). Le principali modifiche riguardano: l'abbassamento della potenza minima degli impianti elettrici che passa da maggiore di 1 MW (elettrico) a maggiore di 0,65 MW (elettrico); la modifica del punteggio della premialità riferita alla quantità di biomassa utilizzata, proveniente dalle regioni

obiettivo; l'istituzione di una sezione distinta per i programmi di investimento aventi per oggetto impianti elettrici con potenza inferiore a 1 MW (elettrico) pari a 35 milioni di euro; possibilità per le cooperative di accedere al bando.

A seguito della pubblicazione di questo Decreto, e ai sensi dell'art. 3, c. 1 dello stesso, il termine di presentazione delle domande di agevolazione è fissato al giorno 13 luglio 2012. Ove ritenuto necessario alla luce delle modifiche al Decreto ministeriale del 13 dicembre 2011, i soggetti proponenti che abbiano presentato domanda di agevolazione, possono ripresentarla entro questo termine, previo ritiro della precedente.

ESODATI:**FIRMATO IL DECRETO INTERMINISTERIALE A FAVORE DEI 65MILA LAVORATORI**

È stato firmato dal Ministro dell'Economia, Mario Monti e dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Elsa Fornero il decreto interministeriale a tutela dei lavoratori "salvaguardati". Il decreto, composto da 8 articoli, si applica a 65mila lavoratori e disciplina le modalità di attuazione del "Salva Italia" del 6 dicembre 2011 individuando la ripartizione dei soggetti interessati ai fini della concessione dei benefici. Le categorie interessate sono i lavoratori in: Mobilità (art 2, comma 1, lett. a del presente decreto); Mobilità lunga (art 2, comma 1, lett. b del presente decreto); Fondi di solidarietà (art 2, comma 1, lett. c del presente decreto); Prosecutori volontari (art 2, comma 1, lett. d del presente decreto) con decorrenza entro il 2013; Lavoratori esonerati (art 2, comma 1, lett. e del presente decreto); Genitori di disabili (art 2, comma 1, lett. f del presente decreto); Lavoratori cessati ai sensi dell'art. 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni della legge n. 14 del

2012 (art 2, comma 1, lett. g ed h del presente decreto).

L'esame delle istanze è affidato all'INPS e per le ultime tre categorie della sopra esposta Tabella è prevista una domanda preliminare che sarà esaminata da apposite commissioni costituite presso le direzioni Territoriali del Lavoro che comunicheranno le decisioni assunte all'INPS per via telematica. Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del periodo di esonero delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori che intendono avvalersi dei requisiti di accesso. Si legge nella nota di Palazzo Chigi che il Governo consapevole che il provvedimento non esaurisce la platea di persone interessate alla salvaguardia si impegna per questi altri lavoratori a trovare soluzioni eque e finanziariamente sostenibili.

**SECONDO IL RAPPORTO DEL MEF
I CONTENZIOSI TRIBUTARI SONO OLTRE IL 25% È RIGUARDANO L'IRPEF**

"E' L'Irap l'imposta oggetto del numero più alto dei contenziosi attivati dai contribuenti italiani; il 25,07% nei ricorsi in primo grado e il 26,96% negli appelli." E quanto emerge dal rapporto trimestrale sullo stato del contenzioso tributario del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

"Seguono l'Irap, presente nel 15,09% dei ricorsi; l'Ici, oggetto del 14,30% dei contenziosi; l'Iva, da sola o in combinazione con altre imposte, nel 24,80% dei casi mentre l'Irap è l'oggetto del 20,73% dei ricorsi.

Il 3,75% delle controversie attivate dal contribuente in primo grado riguarda, invece, si legge ancora nel Rapporto, l'impugnativa di atti emessi da più enti, come ad esempio, nel caso di un ricorso presentato avverso la cartella di pagamento emessa da una società di riscossione nonché

NEWS

contro l'atto di accertamento presupposto adottato dall'ente impositore."

SECONDO IL RAPPORTO ILO, DALL'ECONOMIA VERDE CIRCA 60 MLN DI NUOVI POSTI DI LAVORO NEL MONDO

Da un recente rapporto dell'Ilo realizzato dall' "Iniziativa per i Lavori Verdi" emerge che il passaggio verso una economia più verde potrebbe generare tra i 15 e i 60 milioni di nuovi posti di lavoro nel mondo nei prossimi vent'anni e aiuterebbe decine di milioni di lavoratori ad uscire dalla povertà, e i settori maggiormente interessati sono agricoltura, industria forestale, pesca, energia e industria manifatturiera. Lo studio "Lavorare per uno sviluppo sostenibile. Opportunità di lavoro dignitoso e inclusione sociale nell'economia verde", sostiene che il numero di posti di lavoro creati dipenderà dall'adozione di una corretta combinazione di politiche.

"L'attuale modello di sviluppo si è dimostrato inefficace e insostenibile, non solo per l'ambiente, ma anche per le economie e le società - ha affermato il direttore generale dell'Ilo Juan Somavia.

Dobbiamo muoverci al più presto verso un percorso di uno sviluppo sostenibile attraverso un insieme coerente di politiche che riconosca alle persone e al pianeta un posto centrale. Per questo la Conferenza delle Nazioni Unite "Rio+20" che si svolge dal 20 al 22 giugno sarà un momento determinante per garantire che, nel futuro, il lavoro dignitoso e l'integrazione sociale siano parti integranti di ogni strategia di sviluppo".

"La transizione verso una economia più verde, dice l'Ilo, avrà ripercussioni su almeno la metà della manodopera mondiale — l'equivalente di 1,5 miliardi di persone.

Se è vero che i cambiamenti determinati da questa transizione si faranno sentire sull'intera economia, lo studio sostiene che otto settori avranno un

ruolo centrale e subiranno le conseguenze maggiori: l'agricoltura, l'industria forestale, la pesca, il settore dell'energia, l'industria manifatturiera ad alta intensità di manodopera, il riciclaggio dei rifiuti, le costruzioni e i trasporti."

INTERVENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno scorso il decreto legge 6 giugno 2012, n.74 che contiene disposizioni per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici verificatisi nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo e favorire gli interventi di ricostruzione, la ripresa economica e l'assistenza alle popolazioni colpite. Mentre con il DM del 1° giugno 2012

sono stati sospesi gli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio scorso, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo.

IMMOBILI: CHIARIMENTI DALLE ENTRATE SULLA DETRAZIONE FISCALE PER RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Comunica l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 55/e del 7 giugno 2012 che non può essere riconosciuta la detrazione del 36 per cento per gli interventi di ristrutturazione edilizia se la causale del bonifico bancario non contiene il riferimento normativo alla legge n. 449/1997, il codice fiscale degli ordinanti e il numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.



UE: congedo di maternità fuori dal rapporto di lavoro

Sono stati resi lumi circa la disciplina inerente l'accredito figurativo e riscatto dei periodi di congedo di maternità e di congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro, con la circolare INPS n. 71 del 22/05/2012.

Infatti a seguito dell'entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato che, per quanto riguarda i Paesi UE, l'accredito figurativo e il riscatto dei periodi di congedo di maternità e di congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro, previsti rispettivamente dall'articolo 25, comma 2, e 35, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001, debbono ritenersi preclusi quando i periodi stessi risultino a vario titolo coperti negli ordinamenti pensionistici di tali Paesi.

Per quanto concerne, invece, l'accredito dei citati periodi coperti da contribuzione in Paesi extracomunitari convenzionati, occorre valutare ciascuna fattispecie in conformità a quanto previsto dalla convenzione di sicurezza sociale stipulata con ogni singolo Stato.

Dal 1° maggio 2010 le norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale dei 27 Stati membri dell'Unione europea, costituite dai regolamenti CEE nn. 1408 del 14 giugno 1971 e 574 del 21 marzo 1972, sono state sostituite dalle norme di coordinamento del regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e dal regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009. L'articolo 12 del regolamento n. 987/2009 stabilisce che quando un periodo di assicurazione o di residenza maturato a titolo di assicurazione obbligatoria sotto la legisla-

zione di uno Stato membro coincide con un periodo di assicurazione maturato a titolo di assicurazione volontaria o facoltativa continuata sotto la legislazione di un altro Stato membro, è preso in considerazione solo il periodo maturato a titolo di assicurazione obbligatoria.

Anche alla luce di tale disposizione, l'INPS ha interessato il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al fine di chiarire i limiti della tutela in Italia di periodi al di fuori del rapporto di lavoro - corrispondenti al congedo di maternità ed al congedo parentale (articoli 25, comma 2, e 35, comma 5, del D.lgs. n.151/2001) - che risultino a vario titolo coperti negli ordinamenti previdenziali dei Paesi comunitari ed extracomunitari convenzionati. In base alla legislazione italiana, infatti, l'accrescimento ed il riscatto per maternità e congedo parentale sono possibili solo quando il periodo da riconoscere non sia già coperto da altra contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto) in ciascuna delle gestioni pensionistiche nelle quali gli interessati siano titolari di conto assicurativo. La problematica ha avuto recenti sviluppi in ambito comunitario, poiché, a decorrere dal 1° maggio 2010, il quinquennio contributivo necessario per procedere all'accrescimento ed al riscatto dei periodi maturati fuori dal rapporto di lavoro e corrispondenti al congedo di maternità e al congedo parentale (articolo 25, comma 2, e 35, comma 5, D.lgs.151/2001), può essere raggiunto con il cumulo dei periodi assicurativi fatti valere in altro Stato comunitario, in Svizzera e nei Paesi SEE (vedi circolare INPS n. 41 del 25 febbraio 2011). Per evitare che i periodi in argomento possano ricevere plurime coperture assicurative che potrebbero derivare

da applicazioni distorte e non giustificate delle norme relative ai benefici in parola, il citato Ministero, come sopra evidenziato, è stato interessato a precisare se, in conformità ai principi generali operanti in materia, l'accrescimento ed il riscatto in discussione debbano essere preclusi, per le nuove domande di accrescimento e riscatto e per quelle non ancora definite, allorquando i relativi periodi risultino già coperti: da periodi esteri di assicurazione, da periodi esteri di residenza, da periodi equivalenti a periodi di assicurazione, siano essi collegati o meno alla maternità, risultanti in Stati comunitari o in Stati legati all'Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato che, per quanto riguarda i Paesi UE, l'accrescimento figurativo e il riscatto dei periodi di congedo di maternità e di congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro, previsti rispettivamente dall'articolo 25, comma 2, e 35, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001, debbono ritenersi preclusi quando i periodi stessi risultino a vario titolo coperti negli ordinamenti pensionistici di tali Paesi. Per quanto concerne, invece, l'accrescimento dei citati periodi coperti da contribuzione in Paesi extracomunitari convenzionati, occorre valutare ciascuna fattispecie in conformità a quanto previsto dalla convenzione di sicurezza sociale stipulata con ogni singolo Stato. Il citato Ministero ha chiarito, infine, che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 987/2009 in materia di totalizzazione, la qualificazione dei periodi italiani accreditati per congedo di maternità al di fuori del rapporto di lavoro sovrapposti a periodi esteri deve essere effettuata con riferimento alla legislazione italiana.

Il Governo approva il “Piano Nazionale Famiglia”

I Consiglio dei Ministri ha approvato il 7 giugno scorso, su proposta del Ministro della Cooperazione Internazionale e dell’Integrazione con delega alla Famiglia, Andrea Riccardi, il Piano nazionale per la famiglia. Secondo quanto comunica una nota di palazzo Chigi: “E’ la prima volta che nel nostro Paese viene adottato uno strumento contenente linee di indirizzo omogenee in materia di politiche familiari, garantendo centralità e cittadinanza sociale alla famiglia attraverso una strategia di medio termine che supera la logica degli interventi disorganici e frammentari avuti sino ad oggi. Quanto ai contenuti del Piano, i principi ispiratori sono: cittadinanza sociale della famiglia, intendendo la famiglia quale soggetto su cui investire per il futuro del Paese, valorizzando la sua funzione per la coesione sociale e per un equo rapporto tra le generazioni; politiche esplicite sul nucleo familiare: finora nel nostro Paese gli interventi a favore delle famiglie sono stati o dettati dall’emergenza e quindi necessariamente frammentati e disorganici, o indiretti, cioè riflesso a volte inconsapevole di altre politiche. Si tratta invece ora di delineare un quadro organico di interventi che abbiano la famiglia come destinatario; sussidiarietà e sviluppo del capitale

umano e sociale, nel senso che gli interventi devono essere attuati in modo da non sostituire ma sostenere e potenziare le funzioni proprie e autonome delle famiglie, in una logica di empowerment delle famiglie stesse e dei loro membri, anziché di mero assistenzialismo, facendo leva sulla loro capacità di iniziativa sociale ed economica; solidarietà, intesa anche come rafforzamento delle reti associative delle famiglie, soprattutto quando si tratti di associazioni che non solo forniscono servizi alla persona, ma costituiscono sostegno e difesa dalla solitudine, luogo di confronto e di scambio.

Le priorità individuate dal Piano quali aree su cui intervenire con maggior urgenza sono: le famiglie con minori, in particolare quelle numerose; le famiglie con disabili o anziani non autosufficienti; le famiglie con disagi coniugati sia nella coppia, sia nelle relazioni genitori-figli.

Gli interventi si articolano secondo le seguenti direttive: equità economica (fiscalità generale, tributi locali, revisione dell’ISEE); politiche abitative per la famiglia; lavoro di cura familiare: servizi per la prima infanzia, congedi, tempi di cura e interventi sulla disabilità e non autosufficienza; pari opportunità e conciliazione tra famiglia e lavoro; privato sociale, terzo settore e

reti associative e familiari; servizi consultoriali e di informazione (consulenti, mediazione familiare, centri per le famiglie); immigrazione (sostegni alle famiglie immigrate); alleanze locali per le famiglie; monitoraggio delle politiche familiari.

Il testo è stato elaborato nell’ambito delle attività dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia - Organo misto che comprende rappresentanze dei livelli di Governo, delle parti sociali e della società civile - che ha, tra le sue funzioni, il supporto al Dipartimento per le politiche della famiglia ai fini della predisposizione del Piano nazionale per la famiglia.

L’Assemblea dell’Osservatorio - sulla base di un testo elaborato dal suo Comitato tecnico-scientifico e sul quale si è svolto un ampio confronto, sia in sede di Osservatorio sia attraverso la Conferenza nazionale di Milano del novembre 2010 - ha approvato una bozza di Piano il 23 giugno 2011. Tale bozza, successivamente illustrata in Consiglio dei Ministri, è stata sottoposta alla Conferenza Unificata per la prescritta intesa - ai sensi dell’art. 1, comma 1251, lettera a) legge n. 296/2006 - che è stata sancita il 19 aprile scorso, dopo un approfondito lavoro istruttorio tra tutti i livelli di Governo (Stato, regioni ed enti locali).“

Prescrizione contributi previdenziali

L’INPS con il messaggio n. 8447 del 16/05/2012 ha reso importanti chiarimenti in merito ad alcuni aspetti della prescrizione dei contributi previdenziali ed

assistenziali così come affrontati nella circolare dell’Istituto assicuratore n. 31 del 2 marzo 2012 avente ad oggetto “Prescrizione dei contributi previdenziali ed assistenziali. Denun-

cia del lavoratore o dei suoi superstiti”, in specie con riferimento alle modalità di computo del termine prescrizionale e ai requisiti del successivo atto interruttivo della prescrizione in-



viato dall'Istituto al datore di lavoro. La circolare in parola recepisce mutati orientamenti giurisprudenziali, ormai costanti e consolidati, alla luce dei quali la denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti deve avvenire prima dello spirare della prescrizione quinquennale, e solo ove questo accada, diventa operante il meccanismo dell'allungamento dei termini prescrizionali da cinque a dieci anni, ai sensi dell'art. 3, comma 9, lettera a), ultimo periodo della legge 335/1995. Ne consegue che una denuncia presentata dopo lo spirare del termine di cinque anni dalla scadenza per il versamento dei contributi non è atto idoneo a rendere operante il meccanismo suddetto e che, in nessun caso, potranno essere recuperati

contributi per i quali, alla data della denuncia, sia già maturata l'ordinaria prescrizione quinquennale.

A titolo esemplificativo si chiarisce che, per contributi in scadenza a gennaio 2009, la prescrizione interviene a gennaio 2014.

In presenza di una denuncia che interviene entro 5 anni dalla scadenza del contributo (per esempio a gennaio 2012), la prescrizione maturerà a gennaio 2019 (e cioè entro 10 anni dalla scadenza del contributo).

Ai fini dell'interruzione della prescrizione, in presenza di una denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti, è comunque indispensabile che l'Istituto invii al datore di lavoro un atto interruttivo. L'atto interruttivo dovrà contenere: l'importo dei contributi

omessi e il periodo al quale si riferisce l'omissione; il nominativo e i dati anagrafici del lavoratore denunciante (anche nel caso in cui la denuncia sia presentata dai superstiti); il regime sanzionatorio applicabile; gli estremi della denuncia, con particolare riferimento alla data di presentazione.

L'unica denuncia idonea ad attivare il meccanismo dell'allungamento dei termini prescrizionali da cinque a dieci anni è quella presentata dal lavoratore o dai suoi superstiti all'Istituto. Il medesimo effetto non si determina in presenza di denunce presentate ad altri Enti ed in presenza di atti di iniziativa assunti da soggetti diversi, quali, per esempio, i verbali di altri Enti contenenti la contestazione dell'omissione contributiva.

Domanda disoccupazione apprendisti in modalità telematica

Dal 1° aprile 2012, la presentazione delle domande di indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e ridotti per i lavoratori sospesi, di disoccupazione ordinaria con i requisiti normali per gli apprendisti sospesi/avviene esclusivamente in via telematica. Lo ha reso noto l'INPS con la circolare n. 68 del 14/05/2012.

La procedura attualmente in uso, "Elenchi Lavoratori Sospesi", consente, previa identificazione con codice fiscale e PIN attraverso il sito Inps - "Servizi on line"- "Per tipologia di utente", l'acquisizione e la gestione delle dichiarazioni di sospensione da parte degli utenti abilitati all'accesso alla procedura, quali Aziende, consulenti ed Enti bilaterali.

Effettuato l'accesso, i predetti utenti potranno compilare la dichiarazione di sospensione delle attività lavorative e inserire la lista dei lavoratori coinvolti e i periodi di sospensione. Gli Enti bila-

terali possono procedere anche all'invio della domanda su richiesta delle aziende. La lista dei lavoratori interessati costituisce un elenco dal quale la procedura genera in maniera automatica la domanda di disoccupazione per ciascun lavoratore sospeso.

Successivamente le domande generate in automatico vengono riversate nel database di gestione delle domande di disoccupazione non agricola (DSWeb).

Le domande, alle quali viene attribuito il numero di protocollo, vengono inviate, con lo stesso flusso telematizzato, alle strutture territoriali di competenza, individuate in base al domicilio dichiarato dal lavoratore.

Quest'ultima fase avverrà solo a seguito della approvazione dei nominativi dei lavoratori da parte dell'Ente bilaterale competente che, per legge, è tenuto ad una integrazione della prestazione nella misura di almeno il 20% della stessa. Detta integrazione potrà

essere erogata da parte dell'Ente bilaterale in maniera disgiunta ovvero congiunta rispetto alla quota di prestazione erogata dall'Istituto.

Da ciò ne consegue che: in caso di pagamento disgiunto della prestazione, le domande possono essere gestite dalle Sedi dopo che l'Ente bilaterale, effettuati gli accertamenti di competenza, abbia erogato la propria quota; in caso di pagamento congiunto, le domande possono essere gestite dalle Sedi – previa verifica degli accertamenti di competenza degli Enti bilaterali e relativa approvazione degli elenchi dei lavoratori a cui l'Inps erogherà l'intera prestazione, avendo ricevuto il versamento della quota dai medesimi Enti bilaterali.

Per le domande generate per i lavoratori a cui l'Ente bilaterale non abbia approvato il pagamento, la procedura di gestione della liquidazione della indennità (DSWeb) produrrà una lettera di reiezione.

Presentato il Rapporto annuale Inps, oltre 7 milioni di pensionati sotto i mille euro

I Presidente dell'Inps Antonio Mastrapasqua ha presentato il 30 maggio scorso alla Camera dei Deputati il Rapporto annuale dell'Istituto, dal quale emerge che "nel 2011 oltre sette milioni di pensionati (il 52% dei 13,9 milioni di pensionati Inps) avevano redditi da pensione inferiori ai 1.000 euro al mese. Se si considerano solo gli assegni (non i beneficiari), oltre i tre quarti del totale (il 77%) sono sotto quota mille euro (il 49,1% è sotto i 500 euro). Il reddito pensionistico medio (1.131 euro) dei pensionati è superiore alla pensione media (770 euro) perché, i pensionati possono essere titolari di più trattamenti. Le donne rappresentano il 59% dei pensionati ma percepiscono solo il 44% del reddito complessivo. L'Inps ha erogato nel 2011 18,4 milioni di pensioni (incluse le indennità di accompagnamento agli invalidi ci-

vili) sia di natura previdenziale che assistenziale per una spesa pensionistica complessiva pari a 195,8 miliardi di euro (+2,4% su 2010).

Le pensioni previdenziali (vecchiaia, anzianità, invalidità, inabilità, superstiti) sono 14,8 milioni per una spesa di 170,5 miliardi e un importo medio mensile di 859 euro. Nel 2011 l'Istituto ha speso per il sostegno al reddito 19,1 miliardi (a fronte dei 19,7 miliardi del 2010), cinque dei quali per la cassa integrazione.

Nell'anno l'Istituto ha registrato un forte calo per le pensioni di vecchiaia (-29,3%) e per quelle di anzianità (-14,7%) grazie all'effetto finestra mobile (l'attesa di un anno per la pensione una volta raggiunti i requisiti) e il nuovo scalino per la pensione di anzianità (da 59 a 60 anni a fronte di almeno 36 anni di contributi). I dati del Rapporto annuale non risentono

naturalmente della riforma Fornero in vigore dal 2012 (ma i cui effetti inizieranno a dispiegarsi nel 2013 poiché quest'anno va in pensione chi ha raggiunto i requisiti nel 2011 e deve aspettare i 12-18 mesi previsti dalla finestra mobile)." "Anche nel corso del 2011 il bilancio dell'Inps chiude con un attivo finanziario di poco inferiore al miliardo", ha detto il Presidente Inps, aggiungendo che "il discorso cambia per quello che riguarda il 2012. E che presenta un rosso di oltre 5,97 miliardi per la gestione finanziaria con un peggioramento di oltre 5,2 miliardi rispetto al preventivo per l'anno in corso che era pari a 736 milioni. Una differenza negativa tra 379 miliardi di accertamenti e 385 miliardi di impegni. Il peggioramento, si legge nel rapporto annuale è "interamente ascrivibile al disavanzo finanziario ex Inpdap pari a 6,22 miliardi".

Titolo di rivalsa sulla gestione separata



INPS con il messaggio n. 7751 del 07/05/2012 ha reso importanti precisazioni in ambito di titolo di rivalsa sulla gestione separata. Il messaggio è stato sollecitato all'Istituto Assicuratore da numerosi chiarimenti richiesti in merito all'applicazione della maggiorazione del 4 per cento (rivalsa), di cui all'articolo 1 comma 212 della legge 23.12.1996 n. 662 il quale letteral-

mente recita: "Ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, hanno titolo ad addebitare ai committenti, con effetto dal

26 settembre 1996, in via definitiva, una percentuale nella misura del 4 per cento dei compensi lordi". Ai sensi del succitato articolo i soggetti esercenti per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo – di cui all'art. 53 del testo unico delle imposte sui redditi D.P.R. 917/1986 - compreso l'esercizio in forma associata di arti e professioni e diversa da quella che dà

origine a reddito di impresa, sono obbligati al versamento del contributo dovuto alla Gestione separata comisurato ai redditi netti risultanti dalla dichiarazione annuale resa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dagli accertamenti definitivi. Tali soggetti hanno titolo ad addebitare ai committenti, in via definitiva, una "rivalsa" del contributo INPS nella misura del 4 per cento dei compensi lordi. La norma attribuisce titolo e non obbligo di addebito. Pertanto il professionista iscritto alla Gestione separata, anche se componente di uno studio associato, ha diritto ad applicare la rivalsa, ma rimane contemporaneamente unico soggetto obbligato al pagamento della propria contribuzione alla gestione a prescindere

dal fatto che il cliente paghi o meno la rivalsa. La rivalsa costituisce quindi oggetto di mero rapporto interno tra cliente e professionista, il quale è l'unico soggetto obbligato al pagamento dei contributi nei confronti dell'INPS, anche se facente parte di studio associato. La rivalsa del 4 per cento è unica e si riferisce a tutti i professionisti senza distinzioni, quindi sia a soggetti iscritti solo alla Gestione Separata, sia a quelli iscritti per il contributo integrativo anche ad altra Cassa professionale autonoma, sia ai titolari di trattamento pensionistico. Infatti in sede di fatturazione delle prestazioni non vi è alcuna differenza di aliquota contributiva, che invece assumerà rilevanza in sede di determinazione del contributo dovuto

nel modello unico annuale. La rivalsa è calcolata sui compensi lordi e per la sua applicazione non è previsto un massimale, al contrario della contribuzione che è dovuta sul reddito netto di lavoro autonomo ed entro il massimale annuo di cui all'art. 2, co. 18. legge 335/1995.

Ai fini fiscali l'INPS ricorda che la maggiorazione addebitata in fattura (rivalsa) ed acquisita a titolo definitivo deve essere assoggettata al prelievo alla fonte di cui all'art. 25 del DPR 600/73 e concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 13 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 così come precisato nella Risoluzione del 11/07/1996 n. 109 del Ministero delle Finanze dipartimento delle Entrate.

Cure termali, le richieste possono essere presentate anche tramite il Patronato

Le Cure Balneo Termali vengono concesse dall'Inps (dopo l'accertamento dei requisiti assicurativi, contributivi e sanitari) con lo scopo di evitare, ritardare o rimuovere uno stato di invalidità (R.d.l. n. 1827 del 04/10/1935 artt. 45-81 e 83).

La fruizione delle prestazioni balneoterapiche da parte degli assicurati dell'Istituto può avvenire soltanto in periodo feriale, eccetto quanto previsto all'art. 16 L. 412/1991.


Le cure spettano, per ogni ciclo, nella misura di: 12 cure fondamentali se la concessione delle cure è avvenuta a seguito di patologie reumo-artropatiche oppure 12 cure fondamentali e/o accessorie se la concessione delle cure è avvenuta a seguito di patologia bronco-catarrale. E' il medico curante

a indicare sul certificato allegato alla domanda, a seguito della patologia dell'assistito, quali sono le cure fondamentali e accessorie da fare.

Occorrono almeno 5 anni di anzianità assicurativa nell'arco della vita lavorativa di cui 3 nel quinquennio precedente la domanda.

L'Istituto può concedere le cure per un solo ciclo annuale ovvero 12 giorni, pari a due settimane di cura, dal lunedì della prima settimana al sabato della seconda, secondo il calendario triennale 2012-2014 stabilito dall'Inps. Le richieste di cure balneoterapiche rivolte all'Inps possono essere presentate anche attraverso i patronati, mediante i servizi telematici degli stessi.

Ne hanno diritto i lavoratori dipendenti o autonomi (non titolari di pen-



sione) che versano contributi IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti).

La domanda deve essere presentata dal 1° gennaio al 31 ottobre, nell'anno di effettuazione delle cure, all'ufficio Inps di residenza del lavoratore.

“Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti”

Adecorrere dal 2 aprile, è messa in linea la nuova funzionalità Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti. Lo ha reso noto l’Inps con il Messaggio n. 5769. L’Istituto, infatti, ha avviato da tempo un radicale processo di trasformazione delle modalità di scambio delle informazioni con i propri iscritti. In particolare, l’utilizzo del canale telematico semplifica e facilita notevolmente l’attività demandata ai processi di back office, realizzando nel contempo una più efficace assistenza e consulenza specialistica e un miglioramento complessivo della qualità dei servizi. In quest’ottica si pone il Cassetto Previdenziale Arti-

giani e Commercianti che nasce dall’esigenza di facilitare per i cittadini, iscritti alle gestioni autonome degli artigiani e commercianti, la consultazione dei dati contenuti negli archivi dell’Istituto, fornendo, in tempo reale, una situazione riassuntiva delle informazioni inerenti la propria posizione previdenziale. Il Cassetto previdenziale, infatti, offre la visione d’insieme della situazione aziendale tramite un unico canale di accesso alle informazioni contenute negli archivi gestionali dell’INPS.

Per suo tramite, i contribuenti hanno a disposizione la possibilità di verificare la propria posizione assicurativa e previdenziale, nonché di stampare i

mod. F24 utili al versamento della contribuzione dovuta alla gestione di competenza. A tale funzione si potrà accedere, direttamente o per il tramite di un intermediario delegato, attraverso il sito dell’Istituto.

Con riferimento all’emissione dei modelli F24, l’Inps comunica che a partire dal pagamento della prima rata per l’anno 2012 (la rata della contribuzione dovuta entro il minimale di reddito 2012 con scadenza 16 maggio 2012) l’Istituto non invierà più i modelli F24 ma la sola lettera informativa corredata delle avvertenze.



Assegno nucleo familiare: nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2012-30 giugno 2013

Adecorrere dal 1° luglio 2012 sono rivalutati i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei. La legge n. 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed

impiegati, calcolato dall’ISTAT, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente. In base ai calcoli effettuati dall’ISTAT, la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo tra l’anno 2010 e l’anno 2011 è risultata pari al 2,7%.

In relazione a quanto sopra sono stati rivalutati i livelli di reddito in vigore per il periodo 1° luglio 2011 – 30 giugno 2012 con il predetto indice.

Per consultare le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2013, alle diverse tipologie di nuclei familiari si può consultare la circolare INPS n. 79 dell’8 giugno 2012. Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.





PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) – PRESCRIZIONE – DELLE PRESTAZIONI – SOSPENSIONE DEL TERMINE

(CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 5572 DEL 6 APRILE 2012)

Le Sezioni Unite Civili hanno stabilito, con specifico riguardo all'indennità di maternità, ma componendo un contrasto di portata generale, che la prescrizione delle prestazioni assistenziali e previdenziali è sospesa, oltre che durante il tempo di formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta all'istituto ex art. 7 della legge n. 533 del 1973, anche durante il tempo di formazione del silenzio rigetto sul ricorso amministrativo condizionante la procedibilità della domanda giudiziale ex art. 443 cod. proc. civ., vigendo una regola di settore, conforme ai principi costituzionali di equità del processo ed effettività della tutela giurisdizionale, per cui la prescrizione non corre durante il tempo di attesa incolpevole dell'assicurato.

FALLIMENTO DEL DATORE DI LAVORO – CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ – SOSPENSIONE DEL RAPPORTO LAVORATIVO – CONSEGUENZE

(CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 7473 DEL 14 MAGGIO 2012)

In caso di fallimento del datore di lavoro, ove vi sia cessazione dell'attività aziendale, il rapporto di lavoro entra in una fase di sospensione, in quanto il diritto alla retribuzione – salvo il caso di licenziamento dichiarato illegittimo – non sorge in ragione dell'esistenza e del protrarsi del rapporto, ma presuppone, per la natura sinallagmatica del contratto, la corrispettività delle prestazioni. Ne consegue che, per effetto della dichiarazione di fallimento e fino alla data della dichiarazione del curatore ex art. 77, comma secondo, l. fall., non essendovi un obbligo retributivo

per l'assenza di prestazione lavorativa, non è configurabile un credito contributivo previdenziale.

LAVORO SUBORDINATO

- LAVORATORE SINDACALISTA – CONTESTAZIONE DELL'AUTORITÀ E DELLA SUPREMAZIA DEL DATORE DI LAVORO – LICEITÀ – DIRITTO DI CRITICA DELLE DECISIONI AZIENDALI – LIMITI

(CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 7471 DEL 14 MAGGIO 2012)

Il lavoratore, che sia anche rappresentante sindacale, se si pone, in relazione all'attività di sindacalista, su un piano paritetico con il datore di lavoro, è comunque tenuto al rispetto dei limiti della correttezza formale nell'esercizio del diritto di critica dell'operato datoriale.

LAVORO SUBORDINATO

- CONGEDO PARENTALE – FRUIZIONE FRAZIONATA – COMPUTO NEL PERIODO DI CONGEDO DI SABATO, DOMENICA E FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI – CONDIZIONI – LIMITI

(CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 6856 DEL 7 MAGGIO 2012)

In tema di congedo parentale, ove la relativa fruizione sia frazionata per scelta potestativa del lavoratore, nel periodo relativo si computano il sabato, la domenica ed i giorni di festività infrasettimanali solo allorché essi ricadano all'interno del periodo stesso, mentre non si computano

ove il lavoratore rientri al lavoro nel venerdì immediatamente precedente, riprendendo a decorrere la fruizione del congedo dal successivo giorno lavorativo di ripresa del periodo di astensione.

COMUNITÀ EUROPEA

- AIUTI DI STATO

- LEGITTIMO AFFIDAMENTO SULLA REGOLARITÀ DELL'AIUTO DA PARTE DELLE IMPRESE BENEFICIARIE – CONDIZIONI – LIMITI

(CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 6756 DEL 4 MAGGIO 2012)

In tema di recupero di aiuti di Stato, in ragione del carattere imperativo della vigilanza operata dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 88 TCE, le imprese beneficiarie di un aiuto non possono fare legittimo affidamento sulla regolarità dell'aiuto ove lo stesso sia stato concesso senza il rispetto della procedura o prima della sua regolare conclusione, né possono invocare a sostegno di tale affidamento l'eventuale incertezza degli orientamenti comunitari in materia (nella specie, di aiuti all'occupazione), restando, altresì, irrilevanti sia eventuali disposizioni legislative nazionali disciplinanti gli aiuti (poi giudicati illegittimi), sia eventuali pronunce dei giudici nazionali, ivi inclusa la Corte costituzionale, essendo la valutazione di compatibilità degli aiuti con il mercato comune questione comunitaria di spettanza esclusiva della Commissione.

